



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Documento per la consultazione

Attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati

Il documento illustra ipotesi regolamentari e schemi normativi relativi alla nuova disciplina di vigilanza delle attività di rischio e dei conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati, da emanare in attuazione della deliberazione del CICR del 29 luglio 2008.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente documento, a:
Banca d'Italia, Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza, Divisione Normativa prudenziale, via Milano 53 – 00184 ROMA, oppure all'indirizzo di posta elettronica npv.normativa_prudenziale@bancaditalia.it.

Maggio 2010

Sommario

SINTESI DEL DOCUMENTO.....	3
PARTE PRIMA – FINALITÀ E CONTESTO DELLA DISCIPLINA, INDIRIZZI DEL CICR.....	5
I. FINALITÀ DELLA DISCIPLINA E CONTESTO NORMATIVO	6
1. Finalità della disciplina	6
1. Il contesto normativo italiano	7
1.1. Le previsioni del Testo unico bancario	7
1.2. Altre previsioni rilevanti	7
2. Gli standard internazionali	8
2.1. I Core Principles del Comitato di Basilea	8
2.2. I principi contabili.....	9
Riquadro – Riferimenti comparati	10
II. GLI INDIRIZZI DEL CICR.....	11
PARTE SECONDA – SCHEMA DELLE DISPOSIZIONI.....	15
I. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	16
1. Premessa	16
2. Fonti normative.....	17
3. Definizioni.....	18
4. Destinatari della disciplina.....	23
5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi.....	24
II. LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO	25
1. Limiti prudenziali.....	25
2. Modalità di calcolo.....	26
3. Casi di superamento.....	26
4. Banche di credito cooperativo e banche di garanzia collettiva	27
III. PROCEDURE DELIBERATIVE	28
1. Premessa e criteri generali	28
2. Iter di definizione delle procedure	29
3. Le procedure per il compimento di operazioni con soggetti collegati	30
IV. CONTROLLI.....	35
1. Controlli interni e responsabilità degli organi aziendali.....	35
V. COMUNICAZIONI E INTERVENTI	38
1. Segnalazioni di vigilanza.....	38
2. Censimento dei soggetti collegati.....	38
3. Provvedimenti della Banca d'Italia.....	39
RELAZIONE ILLUSTRATIVA	41
RELAZIONE PRELIMINARE SULL'ANALISI D'IMPATTO	59
ALLEGATI.....	85

Sintesi del documento

Il presente documento illustra e sottopone a pubblica consultazione, in forma di schema di disposizioni e di ipotesi regolamentari, la nuova disciplina di vigilanza in materia di attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati, da emanare in attuazione della delibera del CICR del 29 luglio 2008, n. 277.

Nella **prima parte** si espongono le finalità generali dell'emananda disciplina alla luce degli obiettivi di vigilanza e delle novità intervenute e in via di introduzione nel contesto regolamentare di riferimento. Si illustra quindi la cornice nazionale e internazionale in cui la nuova normativa si inserisce, con riferimento alle disposizioni del Testo unico bancario, agli *standard* internazionali (*Core principles* del Comitato di Basilea, principi IAS), alle altre disposizioni rilevanti del codice civile e dell'ordinamento bancario; sintetici riferimenti sono forniti sulla disciplina e sulle prassi di vigilanza in materia di *connected lending* nei principali Paesi europei e negli Stati Uniti. Vengono infine illustrati gli indirizzi normativi formulati dal CICR con la delibera di luglio 2008.

La **seconda parte** reca uno schema della nuova disciplina in cui sono in particolare definiti: l'ambito di applicazione, specie con riferimento alla individuazione del perimetro dei soggetti collegati e delle operazioni rilevanti; limiti prudenziali per le attività di rischio; procedure deliberative per l'assunzione di attività di rischio e altre transazioni; responsabilità degli organi aziendali e sistemi di controlli interni finalizzati al monitoraggio delle esposizioni e al controllo dei rischi; obblighi di segnalazione e comunicazione da parte delle banche e delle parti correlate; poteri di intervento della Banca d'Italia. Lo schema è accompagnato da una **relazione illustrativa** delle ragioni normative e di *policy* sottese alle opzioni regolamentari proposte e dalla **relazione preliminare sull'analisi d'impatto**.

In considerazione del carattere innovativo della disciplina e dei potenziali impatti sull'attività delle banche, commenti e proposte dei destinatari della presente consultazione sono particolarmente utili e attesi.

**PARTE PRIMA – FINALITÀ E CONTESTO DELLA DISCIPLINA,
INDIRIZZI DEL CICR.**

I. FINALITÀ DELLA DISCIPLINA E CONTESTO NORMATIVO

1. Finalità della disciplina

La disciplina delle operazioni con parti correlate mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

In tale prospettiva assumono significativo rilievo, anzitutto, le relazioni che intercorrono tra la banca e i suoi esponenti e principali azionisti o altri soggetti capaci di controllo o influenza, in quanto idonee a condizionare e orientare la gestione della banca (parti correlate "a monte"). Condizionamenti possono derivare anche da significative esposizioni (in forma di finanziamenti e di partecipazioni) nei confronti di imprese, in special modo industriali (parti correlate "a valle"): situazioni di conflitto di interesse possono emergere soprattutto quando tali imprese si trovino in situazioni di difficoltà economica o finanziaria.

Assumono, pertanto, rilievo specifico per la disciplina in questione le novità recentemente intervenute e quelle in via di introduzione in materia di separatezza "banca-industria", tanto "a monte" quanto "a valle".

Per quanto riguarda la separatezza "a monte", per effetto delle modifiche dell'art. 19 TUB apportate dai provvedimenti di recepimento della direttiva comunitaria in materia di acquisizioni nel settore finanziario (1) è ora consentito ai soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari richiedere l'autorizzazione per l'assunzione di partecipazioni anche superiori al 15% dei diritti di voto in banche e capogruppo di gruppi bancari. In tali casi, l'autorizzazione all'acquisto delle partecipazioni da parte di detti soggetti viene rilasciata dalla Banca d'Italia al ricorrere delle condizioni previste dal medesimo articolo 19 e dalle relative disposizioni di attuazione.

Per quanto riguarda la separatezza "a valle", la Banca d'Italia nel dicembre 2009 ha diffuso per consultazione pubblica un documento che illustra lo schema delle disposizioni di vigilanza che verrebbero adottate per dare attuazione alla delibera assunta dal CICR nel luglio 2008 in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. L'ipotesi normativa ivi formulata, in conformità delle indicazioni del CICR e della disciplina comunitaria, non contempla il divieto per una banca di detenere più del 15% del capitale di una società non finanziaria.

(1) Una prima attuazione alla direttiva 2007/44/CE – relativa alle regole procedurali e ai criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario – era stata data con l'articolo 14 del D.L. n. 185/2008, convertito con legge n. 2/2009, che ha abrogato i commi 6 e 7 dell' articolo 19 del TUB che stabilivano il cd. divieto di "separatezza" banca-industria. L'adeguamento dei Testi Unici bancario e della finanza alla nuova direttiva è stato poi completato con il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

L'evoluzione della disciplina degli assetti proprietari e delle partecipazioni detenibili rende opportuna una regolamentazione diretta a limitare i rischi, oggi e in prospettiva più rilevanti che in passato, connessi a una maggiore prossimità dei soggetti industriali ai centri decisionali della banca.

Si è infatti ritenuto che il rischio di una impropria "commistione" tra banca e industria possa essere meglio fronteggiato mediante strumenti e normative di vigilanza più efficaci della tradizionale "separatezza", che includono: (i) la presente disciplina delle attività di rischio verso soggetti collegati (a "monte" e a "valle"), incentrata sulla previsione di limiti quantitativi e di condizioni procedurali per il complesso delle esposizioni (finanziamenti e capitale) delle banche; (ii) presidi di carattere organizzativo e di *governance* appositamente introdotti nell'ambito della nuova disciplina di vigilanza delle partecipazioni detenibili dalle banche, che verrà emanata contestualmente alla disciplina sui soggetti collegati di cui alla presente consultazione.

1. Il contesto normativo italiano

1.1. Le previsioni del Testo unico bancario

L'**articolo 53, commi 4 e seguenti**, del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, (di seguito: Testo unico bancario – TUB), come modificato dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 (coordinamento dei Testi unici bancario e della finanza con la legge n. 262/2005, cd. legge sul risparmio), prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplini le condizioni e i limiti per l'assunzione da parte delle banche di attività di rischio nei confronti di soggetti che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario, nonché dei soggetti ad essi collegati. La Banca d'Italia può stabilire specifici limiti e condizioni ove verifichi in concreto situazioni di conflitto di interessi.

Alla Banca d'Italia è altresì rimesso il compito di individuare i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni previste comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione detenuta.

L'art. 53, comma 4-*quater*, prevede, infine, che la Banca d'Italia disciplini i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti collegati in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica.

1.2. Altre previsioni rilevanti

La disciplina in questione si colloca in un più ampio quadro normativo posto a presidio dei rischi connessi ai rapporti creditizi e ad altre transazioni con soggetti collegati.

Si fa riferimento, in primo luogo, all'**articolo 136 del TUB**, il quale prevede modalità deliberative rafforzate (decisione dell'organo amministrativo assunta all'unanimità; parere favorevole di tutti i componenti dell'organo con funzione di controllo; eventuale approvazione da parte della capogruppo) per le obbliga-

zioni che le società del gruppo bancario intrattengono con gli esponenti della banca, con le società in cui questi svolgono funzioni e con le società controllate dagli esponenti; fanno eccezione le obbligazioni contratte tra società appartenenti a un medesimo gruppo bancario ovvero tra banche per le operazioni sul mercato interbancario. L'inosservanza di tali modalità è sanzionata penalmente.

Sulla materia incide anche la disciplina prudenziale di derivazione comunitaria (artt. 106 e ss. direttiva 2006/48/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio) in tema di **concentrazione dei rischi**. Tale disciplina, al fine di contenere i rischi per la stabilità delle banche, impone limiti, rapportati al patrimonio di vigilanza, per le esposizioni di importo rilevante. La disciplina al momento vigente (2) – in corso di revisione per effetto del recepimento della direttiva 2009/111/CE – prevede, tra l'altro, un limite individuale per ciascuna posizione di rischio pari al 25% del patrimonio di vigilanza, che diviene più stringente (il 20% anziché il 25%) per le posizioni di rischio nei confronti di "soggetti collegati", intesi come: *i*) l'azionista rilevante, ossia colui il quale detenga almeno il 15% del capitale sociale della banca; *ii*) le società partecipate dalla banca per almeno il 20% del capitale.

Rileva, infine, il disposto dell'**articolo 2391-bis del codice civile**, in forza del quale le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (società quotate e con titoli diffusi) devono adottare, secondo i principi generali dettati dalla CONSOB, regole volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate.

2. Gli standard internazionali

2.1. I Core Principles del Comitato di Basilea

Disciplina e controlli specifici sul *connected lending* costituiscono uno degli *standard* di vigilanza stabiliti dal Comitato di Basilea. In base al *Core Principle* n° 11, al fine di prevenire abusi derivanti da esposizioni verso parti correlate e di gestire i conflitti di interesse, le Autorità di vigilanza devono avere il potere di prescrivere che: tali relazioni si sviluppino in modo trasparente e oggettivo (*on an arm's length basis*) e siano effettivamente monitorate; vengano adottate misure appropriate per controllare o mitigare i rischi.

Per risultare conforme al suddetto principio, la regolamentazione deve rispettare determinati *essential criteria* che prevedono, tra l'altro:

- un'ampia definizione di parti correlate, eventualmente con un potere discrezionale delle Autorità di vigilanza nell'applicazione caso per caso; l'ambito minimo delle parti da considerare correlate dovrebbe includere tanto i soggetti che esercitano il controllo sulla banca quanto quelli da essa controllati, nonché altri soggetti quali i maggiori azionisti, gli amministratori, il *senior management*, il personale di grado superiore, nonché i familiari di tali soggetti e coloro i quali svolgono analoghe funzioni in società controllate;

(2) D.M. 22 giugno 1993 recante "controllo dei grandi fidi" e disposizioni di Vigilanza per le banche, Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo V.

- che la concessione delle esposizioni verso parti correlate avvenga normalmente a condizioni di mercato;
- che le esposizioni di importo significativo o connotate da particolari rischi siano approvate dall'organo amministrativo e siano esclusi dal processo decisionale i soggetti in conflitto di interesse;
- limiti alle esposizioni in via generale o caso per caso, la deduzione di queste dal patrimonio regolamentare ovvero garanzie specifiche;
- politiche e processi per il controllo delle esposizioni;
- l'informativa all'Autorità di vigilanza.

2.2. I principi contabili

Le operazioni con parti correlate sono oggetto della disciplina di bilancio, in un'ottica di trasparenza nei confronti del pubblico. In particolare, il principio contabile internazionale IAS 24 stabilisce specifici obblighi di informativa in bilancio in ordine alle transazioni di una società con *related parties*. Le banche italiane sono tenute al rispetto del principio in questione e hanno iniziato a fornire informative in tal senso a partire dal bilancio riferito all'esercizio 2005.

Riquadro – Riferimenti comparati

Sulla base di una ricognizione condotta sulla disciplina e sulle prassi di vigilanza in materia di *connected lending* in alcuni Paesi europei (Germania, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Irlanda) e negli Stati Uniti emerge che l'individuazione delle "parti correlate" è generalmente conforme ai criteri del *core principle* n° 11, pur riscontrandosi differenze derivanti da talune specificità degli ordinamenti nazionali. È frequente il richiamo a definizioni proprie dei principi IAS.

Per quanto concerne l'individuazione delle "parti correlate", sono presi in considerazione soggetti legati alla banca da: 1) rapporti partecipativi che consentono di esercitare un'influenza dominante (controllo) o significativa sulla banca; 2) la sottoposizione a comune controllo da parte di un terzo soggetto; 3) la detenzione, da parte della banca, di partecipazioni rilevanti o di controllo; 4) lo svolgimento di funzioni negli organi societari della banca; 5) la comunanza di esponenti negli organi sociali.

Restrizioni di carattere quantitativo sono previste in alcuni Paesi (USA, Irlanda, Paesi Bassi) in forma di limitazioni all'ammontare delle esposizioni commisurate ai fondi propri. In altri paesi, in assenza di limiti quantitativi assoluti, si impone tuttavia la deduzione dal patrimonio di vigilanza oppure un requisito patrimoniale addizionale per le eccedenze rispetto a determinate soglie (Francia) o in base a una decisione assunta caso per caso dall'Autorità di vigilanza (Regno Unito, Germania).

L'applicazione di limiti quantitativi ovvero di altre misure restrittive tiene conto, di regola, della natura delle parti correlate, con limiti più restrittivi per i collegamenti percepiti come maggiormente a rischio. In molti casi si tiene conto anche della rischiosità intrinseca delle operazioni e delle controparti; ad esempio, in Francia, nel commisurare l'entità del finanziamento in rapporto alle soglie, si prende in considerazione l'importo ponderato per il rischio e non è richiesta la deduzione dal patrimonio di vigilanza per le attività verso soggetti con *rating* sufficientemente elevato (*investment grade*).

In tutti i paesi oggetto dell'indagine sono previsti, per le esposizioni eccedenti determinate soglie, obblighi di comunicazione all'Autorità di vigilanza ovvero specifiche modalità di approvazione e controllo.

II. GLI INDIRIZZI DEL CICR

Per dare attuazione alle previsioni del TUB, il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) ha adottato, su proposta della Banca d'Italia, la deliberazione n. 277 del 28 luglio 2008.

La delibera reca i seguenti principi e criteri di regolamentazione in materia di attività di rischio verso soggetti collegati.

— **Sono individuati i “soggetti collegati”, distinguendo tra parti correlate e soggetti connessi a una parte correlata.**

Come **parti correlate** sono individuate alcune categorie di soggetti direttamente legati alla banca:

- a) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la banca o la società capogruppo;
- b) i titolari di partecipazioni la cui acquisizione è soggetta ad autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 19 del TUB (3) ovvero di altra autorità di vigilanza estera, nonché chi comunque detenga il controllo della banca; è fatta salva la possibilità per la Banca d'Italia di stabilire, per le società italiane, soglie inferiori a quelle previste ai fini della suddetta autorizzazione;
- c) i soggetti in grado di nominare uno o più componenti dell'organo di amministrazione o del consiglio di sorveglianza, anche sulla base di accordi o di clausole statutarie;
- d) società soggette a influenza notevole della banca. Per individuare i casi in cui ricorre una influenza notevole la Banca d'Italia può prendere in considerazione: i) la contemporanea presenza di investimenti, realizzati anche attraverso organismi interposti e di operazioni rilevanti con la società; ii) le presunzioni contenute nell'art. 2359, terzo comma, c.c. (4); iii) i criteri indicati nello IAS 28.

I **soggetti connessi** sono individuati in alcune categorie di soggetti legati alla banca per il tramite della parte correlata:

- a) società ed enti controllati, direttamente o indirettamente, da una parte correlata;
- b) soggetti che controllano, direttamente o indirettamente, una parte correlata ovvero che sono sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo.

(3) Rilevano a tal fine le soglie di capitale (10%, 20%, 33% e 50%) e le situazioni di influenza notevole e di controllo previste ai sensi degli articoli 12 e 19 della direttiva 2006/48 come modificata dalla direttiva 2007/44.

(4) L'influenza notevole si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno il 20% dei voti, ovvero il 10% in caso di società quotate.

La Banca d'Italia può individuare come "parti correlate" e come "soggetti connessi" altri soggetti tenendo conto del "principio contabile internazionale" n. 24 (*Related Parties Disclosures*).

— **Sono determinati condizioni e limiti per le attività di rischio delle banche e dei gruppi nei confronti dei soggetti collegati, incentrati su limiti quantitativi, procedure decisionali e sistemi di controllo.**

I **limiti quantitativi** sono riferiti all'ammontare complessivo delle attività di rischio verso ciascun insieme di soggetti collegati, ossia all'insieme costituito da ciascuna parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Tali limiti sono rapportati al patrimonio di vigilanza della banca o del gruppo bancario.

In particolare, la deliberazione impone che il complesso delle esposizioni di un gruppo bancario verso ciascun soggetto collegato non ecceda le soglie determinate dalla Banca d'Italia, comunque non superiori al 20 per cento del patrimonio di vigilanza della banca o del gruppo bancario (limite consolidato). Tali limiti possono essere differenziati in ragione della natura e intensità della relazione intercorrente tra la banca e la parte correlata.

La delibera conferisce alla Banca d'Italia facoltà di prevedere, in aggiunta ai limiti consolidati, ulteriori limiti per le singole banche appartenenti a un gruppo bancario, anche in questo caso non superiori al 20 per cento del patrimonio di vigilanza (su base individuale).

Limiti e cautele prudenziali possono essere stabiliti anche per l'assunzione di rischi di mercato in operazioni con soggetti collegati.

Ai fini dell'applicazione dei limiti: *i)* l'ammontare delle attività di rischio può essere determinato applicando fattori di ponderazione per il rischio; *ii)* possono essere escluse dai limiti le relazioni intragruppo; *iii)* possono essere stabilite soglie diverse per le banche di credito cooperativo e per le banche di garanzia collettiva; *iv)* nel caso di un gruppo bancario sottoposto alla vigilanza consolidata in un altro stato membro dell'Unione Europea, i limiti possono essere commisurati al patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo; *v)* si può prevedere la deduzione dal patrimonio di vigilanza delle eccedenze rispetto ai limiti, finché non siano attuate misure di rientro.

Ai limiti quantitativi si aggiungono le disposizioni della delibera CICR in tema di **procedure e controlli**. In particolare, si prevede che:

- a) le attività di rischio e le altre tipologie di rapporti di natura economica nei confronti di soggetti collegati siano deliberate con modalità tali da garantire l'oggettività delle valutazioni e le stesse deliberazioni siano opportunamente motivate con riguardo alla rispondenza delle condizioni economiche praticate a criteri di mercato;
- b) le banche effettuino specifici controlli sull'andamento delle relazioni con soggetti collegati.

- La delibera contiene, infine, **previsioni di carattere transitorio e relative al coordinamento con altre discipline di vigilanza**. In particolare:
 - in sede di prima applicazione possono essere previsti modalità e termini di rientro delle attività di rischio che eccedono i limiti, secondo criteri di gradualità, al fine di mitigarne l'impatto sulle posizioni in essere;
 - restano ferme le disposizioni in materia di concentrazione dei rischi (contenute nel d.m. 22 giugno 1993 recante il "controllo dei grandi fidi"), per quanto non diversamente disciplinato dalla medesima delibera;
 - è abrogata la deliberazione del Comitato del 22 febbraio 2006, che a sua volta abrogava il capo III di quella del 19 luglio 2005, essendo l'intera materia regolata *ex novo* dalla deliberazione in commento.

PARTE SECONDA – SCHEMA DELLE DISPOSIZIONI

I. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La disciplina delle operazioni con parti correlate mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

In tale prospettiva sono individuate come "parti correlate", anzitutto, gli esponenti, i principali azionisti e gli altri soggetti capaci di condizionare la gestione della banca in quanto in grado di esercitare il controllo, anche congiuntamente con altri soggetti, o una influenza notevole. Situazioni di conflitto di interesse possono emergere anche nei confronti di imprese, specie di natura industriale, controllate o sottoposte a influenza notevole nei cui confronti la banca abbia significative esposizioni in forma di finanziamenti e di interessenze partecipative. Una parte correlata e i soggetti ad essa connessi costituiscono il perimetro dei "soggetti collegati" cui si applicano le condizioni quantitative e procedurali della presente disciplina.

Il primo presidio è costituito dai limiti prudenziali per le attività di rischio di una banca o di un gruppo bancario nei confronti dei soggetti collegati. I limiti sono differenziati in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. In considerazione dei maggiori rischi inerenti ai conflitti di interesse nelle relazioni banca-industria, sono previsti limiti più stringenti per le attività di rischio nei confronti di parti correlate qualificabili come imprese non finanziarie.

Apposite procedure deliberative integrano i limiti prudenziali al fine di preservare la corretta allocazione delle risorse e tutelare adeguatamente i terzi da condotte espropriative. Esse si applicano anche alle operazioni intra-gruppo e a transazioni di natura economica ulteriori rispetto a quelle che generano attività di rischio, pertanto non coperte dai limiti quantitativi.

Specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli interni consentono di individuare le responsabilità degli organi e i compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni.

2. Fonti normative.

La materia è regolata:

— dai seguenti articoli del TUB:

- articolo 53, comma 1, lettere b) e d), in base al quale la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- articolo 53, comma 4, in base al quale la Banca d'Italia: i) stabilisce, in conformità delle deliberazioni del CICR, condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati; ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio;
- articolo 53, comma 4-*ter*, in base al quale la Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione;
- articolo 53, comma 4-*quater*, in base al quale la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica;
- articolo 67, comma 1, lettere b) e d), in base al quale la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

— dalla deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 277, relativa alla disciplina delle attività di rischio e di altri conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati, ai sensi dell'articolo 53, commi 4, 4-*ter* e 4-*quater*, del TUB.

Vengono, inoltre, in rilievo:

- il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione del 3 novembre 2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 29 novembre 2008;
- l'articolo 136 del TUB, che disciplina la procedura per deliberare l'assunzione di obbligazioni, da parte della banca o di altra società del gruppo bancario, con gli esponenti della banca e delle società del gruppo nonché con altre categorie di soggetti specificamente indicate;

- gli articoli 2391 e 2391-*bis* del codice civile, in tema di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate e le relative disposizioni di attuazione adottate dalla Consob;
- l'articolo 137 del TUB, concernente i reati di mendacio e falso interno bancario;
- l'articolo 2634 del codice civile, relativo al reato di infedeltà patrimoniale;
- l'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante la "Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi", e in particolare i commi 29, 30 e 31, concernenti le banche costituite in forma di società cooperativa a responsabilità limitata che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci ("banche di garanzia collettiva dei fidi");
- il documento denominato "*Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria*", originariamente pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel settembre 1997 e aggiornato da ultimo nell'ottobre 2006, con particolare riferimento al "*Principio 11 – Esposizioni verso parti collegate*" in base al quale, al fine di prevenire gli abusi derivanti da esposizioni (in bilancio o fuori bilancio) verso parti collegate e di gestire situazioni di conflitto di interessi, le autorità di vigilanza devono fissare regole volte a garantire che le operazioni che comportano esposizioni delle banche nei confronti delle società o degli individui a loro collegati siano effettuate normalmente alle condizioni di mercato; che tali esposizioni siano efficacemente monitorate; che vengano prese misure appropriate per controllare o attenuare i rischi; che la cancellazione di tali esposizioni sia effettuata in base a politiche e procedure standard;
- l'Accordo internazionale denominato "*Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione*", pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006;
- le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE del 14 giugno 2006, e successive modifiche, relative all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio nonché all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

3. Definizioni.

Ai fini della presente disciplina si intende:

— "*Parte correlata*": i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti a un gruppo, con la società finanziaria capogruppo:

1. l'esponente aziendale;
2. il partecipante;
3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma

stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;

4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

— “*Parte correlata non finanziaria*”: una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (5). Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive (1). La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.

(1) Va fatto riferimento:

- per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni;
- per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;
- per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

Vanno considerati i dati dell'ultimo esercizio, o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico.

— “*Soggetti connessi*”:

1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

— “*Soggetti collegati*”: l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l'applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l'intero gruppo bancario.

(5) Nel documento per la consultazione “Disposizioni di vigilanza sulle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari” pubblicato nel dicembre 2009, l'*impresa non finanziaria* è così definita: *un'impresa diversa da una banca, da un IMEL, da un'impresa assicurativa, finanziaria o strumentale. Rientrano nella definizione di impresa non finanziaria le imprese che, svolgendo in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, detengono interessenze prevalentemente in imprese non finanziarie con lo scopo di dirigerne e coordinarne l'attività. L'attività di direzione e coordinamento si presume in capo alla società di partecipazioni tenuta a consolidare nel proprio bilancio le imprese partecipate e comunque in caso di controllo. Sono imprese non finanziarie anche le società aventi per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detengono investimenti in un'unica impresa non finanziaria.*

— “*Controllo*”: ai sensi dell’articolo 23 TUB: i casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento, i casi di controllo nella forma dell’influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un’attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa (1);
- b) gli altri soggetti in grado di influenzare la gestione dell’impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

(1) Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l’adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa controllata, attraverso l’esercizio di un diritto di veto o per effetto dei *quorum* per le decisioni degli organi societari.

— “*Influenza notevole*”: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un’impresa partecipata, senza averne il controllo.

L’influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso di partecipazioni inferiore alle predette soglie, costituisce indice di influenza notevole il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

- (i) essere rappresentati nell’organo con funzione di gestione o nell’organo con funzione di supervisione strategica dell’impresa partecipata;
- (ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un’impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell’assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve;
- (iii) l’esistenza di transazioni rilevanti intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite nella presente Sezione, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L’influenza notevole rileva anche quando sia esercitata:

- indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a in-

fluenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

- congiuntamente con altri soggetti. In tal caso si considerano i soggetti in grado di esercitare un'influenza notevole in base a diritti, facoltà e poteri derivanti dalle partecipazioni detenute, da patti in qualsiasi forma stipulati, da clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare tale influenza.

— “*Esponenti aziendali*”: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci; nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione; nel sistema monistico, gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

— “*Partecipante*”: chi detiene una partecipazione almeno pari al 10 per cento del capitale o delle azioni con diritto di voto (1), chi esercita i diritti ad essa inerenti, nonché chi comunque detenga il controllo, anche congiuntamente con altri, o sia in grado di esercitare un'influenza notevole. In base alla definizione di controllo, rilevano anche le partecipazioni detenute indirettamente per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti; in tal caso si considerano partecipanti sia il soggetto posto al vertice della catena di controllo sia quello che detiene direttamente la partecipazione; non sono partecipanti le società fiduciarie che detengono partecipazioni per conto di terzi.

(1) Per le modalità di calcolo delle quote di capitale e dei diritti di voto cfr. l'articolo 3 della Deliberazione del CICR 19 luglio 2005, n. 1057.

— “*Stretti familiari*”: i parenti fino al secondo grado (1) e il coniuge o il convivente *more-uxorio* di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo.

(1) Nel caso di soggetti collegati a una banca estera o a un intermediario vigilato estero facente parte di un gruppo bancario, qualora vi siano comprovate difficoltà nel reperimento delle informazioni, la capogruppo può escludere dalla nozione di “stretti familiari” i parenti di secondo grado, limitandosi a considerare quelli di primo grado; in tal caso, ne da notizia alla Banca d'Italia.

— “*Intermediari vigilati*”: le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un patrimonio di vigilanza individuale superiore al 2 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo di appartenenza.

— “*Attività di rischio*”: le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi (1).

(1) Cfr. “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006), Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3 nonché “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali” (Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991), Sezione 5.

— “*Garanzia collettiva*”: la prestazione mutualistica di garanzie da parte di una banca di garanzia collettiva dei fidi a favore dei propri soci, volta a favorirne il finanziamento da parte di banche e altri intermediari finanziari.

— “*Patrimonio di vigilanza*”: L'aggregato definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi (1).

(1) Cfr. “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006), Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3.

— “*Amministratore indipendente*”: l'amministratore, il consigliere di gestione o di sorveglianza che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo statuto della banca ai fini di quanto previsto dalle disposizioni sul governo societario (1).

(1) In relazione all'obbligo – indicato nella “Nota di chiarimenti” della Banca d'Italia del 19 febbraio 2009 in materia di disposizioni sul governo societario - di indicare in statuto la nozione di indipendenza prescelta, gli intermediari adottano un'unica definizione ai fini della presente disciplina e di quella sul governo societario.

— “*Operazione con soggetti collegati*”: le transazioni con soggetti collegati che comportano assunzione di attività di rischio nonché ogni altro trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano operazioni con soggetti collegati quelle effettuate con o tra società controllate, anche congiuntamente, in modo totalitario.

Sono esclusi dalla nozione di “operazione con soggetti collegati” i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, oggetto delle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche (cfr. disposizioni di vigilanza sul governo societario).

— “*Operazione di maggiore rilevanza*”: l'operazione con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto al patrimonio di vigilanza è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato in allegato, alla voce “Indice di rilevanza del controvalore”. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate in allegato alla voce “Indice di rilevanza dell'attivo” (cfr. tavola B allegata).

La banca può individuare altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base a indicatori qualitativi o quantitativi.

In caso di più transazioni con lo stesso soggetto collegato che costituiscono parte di un'unica operazione, la banca considera - ai fini del calcolo della soglia di rilevanza - il loro prevedibile ammontare cumulativamente considerato.

— “*Operazione di minore rilevanza*”: l'operazione con soggetti collegati diversa da quella di maggiore rilevanza.

— *“Operazione ordinaria”*: l’operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante nell’ordinaria operatività della banca ed effettuata a condizioni standard o di mercato. Nel definire le operazioni della specie, la banca tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all’ordinaria attività (ricorrenza), oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, dimensione, tipologia di controparte, tempistica.

— *“Disposizioni sul governo societario”*: le “Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche” emanate dalla Banca d’Italia il 4 marzo 2008 e la “Nota di chiarimenti” del 19 febbraio 2009;

— *“Disposizioni Consob”*: le disposizioni Consob attuative dell’art. 2391-*bis* c.c. in materia di operazioni con parti correlate delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

4. Destinatari della disciplina.

Le presenti disposizioni si applicano:

- su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede in uno dei Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d’Italia;
- su base consolidata:
 - ai gruppi bancari;
 - alle imprese di riferimento (1), con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell’UE;
 - alle componenti sub-consolidanti del gruppo (1).

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

La Banca d’Italia può richiedere l’applicazione su base consolidata delle presenti disposizioni anche nei confronti di banche, società finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario o la singola banca.

La Sezione V, par. 2, delle presenti disposizioni, nella parte relativa agli obblighi di comunicazione nei confronti delle banche, si applica a tutti i soggetti qualificabili come parte correlata.

(1) Cfr. Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (Circ. n. 263 del 27.12.2006 e successivi aggiornamenti), Titolo I, Cap. 1, Parte Seconda.

5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

— *Possibilità di stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione di attività di rischio, ai sensi dell'art. 53, comma 4, ultimo periodo, del TUB: Servizio Supervisione Gruppi Bancari, ovvero Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, ovvero Filiale territorialmente competente e Unità di Coordinamento d'Area e collegamento Filiali dell'Area Vigilanza bancaria e finanziaria presso l'Amministrazione Centrale, in base ai criteri stabiliti dall'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi.*

II. LIMITI ALLE ATTIVITA' DI RISCHIO

1. Limiti prudenziali.

1.1. Limiti consolidati

L'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati deve essere contenuta entro i limiti di seguito indicati, riferiti al patrimonio di vigilanza consolidato ovvero, nel caso di banche non appartenenti a un gruppo, al patrimonio di vigilanza individuale (cfr. tavola A allegata).

(1) Verso una parte correlata non finanziaria e relativi soggetti connessi

- a. **2 per cento** nel caso di una parte correlata che sia:
 - un esponente aziendale;
 - un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
- b. **5 per cento** nel caso di una parte correlata che sia:
 - un partecipante diverso da quelli *sub a.*;
 - un soggetto in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
- c. **15 per cento** negli altri casi.

(2) Verso un'altra parte correlata e relativi soggetti connessi

- d. **2 per cento** nel caso di una parte correlata che sia un esponente aziendale;
- e. **5 per cento** nel caso di una parte correlata che sia un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
- f. **10 per cento** nel caso di una parte correlata che sia:
 - un partecipante diverso da quelli *sub e.*
 - un soggetto in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
- g. **20 per cento** negli altri casi.

1.2. Limiti individuali per le banche appartenenti a un gruppo bancario

Nel rispetto dei limiti consolidati, una banca appartenente a un gruppo bancario può assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di soggetti collegati – indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della parte correlata – entro il limite del **20 per cento** del patrimonio di vigilanza individuale (cfr. tavola A allegata).

Per il calcolo del limite individuale le singole banche appartenenti a un gruppo bancario considerano le proprie attività di rischio verso l'insieme dei soggetti collegati individuato a livello di gruppo.

2. Modalità di calcolo.

Ai fini della presente disciplina, le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito (1).

Si applicano i fattori di ponderazione stabiliti nell'ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi (2); si rammenta che, in base a tale disciplina, in assenza di fattori di ponderazione specifici le esposizioni sono calcolate al valore nominale (ponderazione 100 per cento). Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre interessenze dedotte dal patrimonio di vigilanza.

Nel caso in cui tra la banca o il gruppo bancario e una parte correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Sono escluse dai limiti di cui al par. 1 le attività di rischio connesse con operazioni tra società appartenenti a un medesimo gruppo bancario ovvero, nel caso di banche italiane soggette a vigilanza consolidata in un altro Stato membro dell'UE, tra tale banca e l'impresa madre nell'UE, le banche e gli altri intermediari vigilati controllati dall'impresa madre.

(1) Anche in presenza di tecniche di attenuazione dei rischi, il principio di sostituzione opera esclusivamente per il calcolo degli importi e non per l'imputazione soggettiva delle esposizioni (in altre parole, le attività sono riferite sempre ai soggetti collegati e non ai fornitori di protezione).

(2) Cfr. "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006), Titolo V, Cap. 1, Allegato A.

3. Casi di superamento.

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della banca o della capogruppo (es. la parte correlata ha assunto la qualità di partecipante successiva-

mente all'apertura del rapporto) uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, la capogruppo o la banca non appartenente a un gruppo bancario predispongono, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo con funzione di controllo. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Fino a quando le attività di rischio non siano ricondotte nei limiti, l'eccedenza contribuisce al calcolo del requisito patrimoniale complessivo (1).

Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella banca o in una società del gruppo bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

(1) L'importo va ricompreso nella voce "Altri requisiti".

4. Banche di credito cooperativo e banche di garanzia collettiva

Le banche di credito cooperativo non computano nei limiti prudenziali di cui al par. 1 le attività di rischio nei confronti degli esponenti aziendali soci della cooperativa, nella misura del fido massimo concedibile dalla banca a un singolo socio.

Lo statuto della banca attribuisce all'assemblea dei soci la competenza a determinare tale misura una volta l'anno, entro un limite massimo fissato dallo statuto in percentuale del patrimonio di vigilanza.

Nel caso delle banche di garanzia collettiva, le attività di rischio connesse con il rilascio di garanzie collettive sono computate nei limiti prudenziali per l'ammontare nominale eccedente la misura massima del fido concedibile al socio della banca di garanzia, determinata con le modalità sopra indicate.

In entrambi i casi, il verbale recante le determinazioni dell'assemblea è comunicato alla Banca d'Italia entro 20 giorni dalla deliberazione.

III. PROCEDURE DELIBERATIVE

1. Premessa e criteri generali

La presente Sezione disciplina le procedure dirette a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati. A tal fine è attribuito un ruolo rilevante agli amministratori indipendenti, coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamati ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera. E' anche valorizzato il ruolo dell'organo con funzione di controllo.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati agli amministratori indipendenti dalla presente disciplina, le banche costituiscono un comitato interno all'organo con funzione di supervisione strategica. Per le operazioni di minore rilevanza tale comitato deve essere costituito da amministratori non esecutivi, almeno la maggioranza dei quali indipendenti. Per le operazioni di maggiore rilevanza il comitato deve essere costituito esclusivamente da amministratori indipendenti. Se presente e in possesso dei requisiti, almeno un amministratore eletto dalle minoranze fa parte del comitato, a meno che la banca non disponga diversamente fornendo idonea motivazione. Fermo il rispetto dei suddetti criteri di composizione, il comitato può coincidere con il comitato per il controllo interno previsto dalle disposizioni sul governo societario. Ove non sia presente un sufficiente numero di amministratori in possesso dei necessari requisiti, i compiti sono svolti singolarmente dall'unico amministratore indipendente o congiuntamente nel caso in cui ve ne siano due.

Nelle banche che adottano il modello di amministrazione e controllo dualistico, i compiti attribuiti agli amministratori indipendenti sono svolti dai consiglieri indipendenti presenti nel consiglio di sorveglianza; se a quest'organo non sono state assegnate funzioni di supervisione strategica (ex 2409-terdecies, co. 1, lett. f-bis, c.c.), i compiti sono svolti dai consiglieri di gestione indipendenti.

I pareri richiesti agli amministratori indipendenti e all'organo con funzione di controllo devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate. Per le banche che adottano il modello dualistico, i pareri richiesti all'organo con funzione di controllo sono rilasciati dal consiglio di sorveglianza.

L'attribuzione di specifici compiti agli amministratori indipendenti nelle procedure relative alle operazioni con soggetti collegati non incide sui poteri e sulle responsabilità che l'ordinamento assegna in via collegiale all'organo amministrativo. Tale attribuzione costituisce una modalità organizzativa volta a conferire efficacia ed efficienza all'attività di monitoraggio e controllo sulle operazioni in esame ma non esime tutti gli altri amministratori dall'esercizio di compiti e poteri che possono contribuire al perseguimento delle finalità sottese alla presente disciplina.

Le presenti disposizioni stabiliscono un set di regole minimali; è rimessa pertanto alle banche la valutazione dell'opportunità di stabilire regole più stringenti che tengano conto delle caratteristiche specifiche di ciascun intermediario (ad esempio, in termini di operatività, dimensioni, assetti proprietari, forma giuridica).

Le banche individuano e formalizzano adeguatamente i presupposti, gli obiettivi e i contenuti delle soluzioni adottate e ne valutano l'efficacia e l'efficienza in modo da perseguire obiettivi di integrità e imparzialità del processo decisionale, rispetto degli interessi della generalità degli azionisti e dei creditori, efficiente funzionamento degli organi societari e dell'operatività dell'intermediario.

Ciascuna banca individuale appartenente a un gruppo bancario deve far riferimento, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui alla presente Sezione, al medesimo insieme di "soggetti collegati" definito relativamente all'intero gruppo di appartenenza, secondo quanto previsto nella Sezione I, par. 3 (Definizioni).

Anche al fine di evitare possibili elusioni della normativa attraverso operazioni con soggetti collegati compiute dalle componenti non bancarie del gruppo, la società capogruppo fornisce a queste ultime apposite istruzioni e direttive, eventualmente richiedendo l'applicazione di presidi coerenti con quelli previsti nelle presenti disposizioni, in modo proporzionato all'effettiva rilevanza dei potenziali conflitti di interesse. Analogo criterio si applica con riferimento alle componenti estere del gruppo, che dovranno dotarsi, sempre secondo criteri di proporzionalità, di presidi equivalenti a quelli stabiliti per le componenti italiane, compatibilmente con la regolamentazione del Paese in cui esse sono situate.

2. Iter di definizione delle procedure

2.1 Ciascuna banca individua in modo puntuale le procedure applicabili alle operazioni con soggetti collegati: gli elementi essenziali delle procedure devono risultare dallo statuto; i restanti profili vanno analiticamente disciplinati nei regolamenti interni.

Per l'importanza che assumono, le procedure sono sottoposte ad un iter specifico a garanzia della validità delle soluzioni prescelte.

2.2 Nella definizione delle procedure - e in occasione di eventuali modifiche o integrazioni sostanziali alle medesime - deve essere assicurato il diffuso coinvolgimento degli organi di amministrazione e controllo della banca e degli amministratori indipendenti e il contributo delle principali funzioni interessate.

In particolare:

- le procedure sono deliberate dall'organo con funzione di supervisione strategica;
- gli amministratori indipendenti e l'organo con funzione di controllo rilasciano un analitico e motivato parere sulla complessiva idoneità delle procedure a

conseguire gli obiettivi della presente disciplina; i pareri degli amministratori indipendenti e dell'organo di controllo sono vincolanti ai fini della delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica;

- le strutture interne interessate, ciascuna in relazione alle proprie competenze, svolgono un'approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni proposte ai vari profili della presente disciplina.

L'iter che precede è osservato anche per la proposta, da inoltrare all'assemblea, per la modifica dello statuto eventualmente necessaria per l'adeguamento alle presenti disposizioni.

2.3. Le procedure devono quanto meno identificare:

- i criteri per la rilevazione delle operazioni oggetto della presente Sezione e in particolare quelle da considerare "di maggiore rilevanza" (1);
- le regole riguardanti le fasi dell'istruttoria, della trattativa e della deliberazione delle operazioni, distinguendo tra maggiore e minore rilevanza e chiarendo, in particolare, le modalità di coinvolgimento degli amministratori indipendenti;
- i casi di deroga o esenzione;
- i profili che attengono alla definizione di ruoli e compiti delle diverse componenti del gruppo, secondo quanto previsto dal par. 3.6.

Le procedure devono inoltre identificare i presidi da applicare alle operazioni concluse qualora esse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali. Essendo anche questa fase oggetto di possibili "condizionamenti", le procedure devono assicurare l'integrità e la trasparenza delle decisioni assunte attraverso presidi coerenti con quelli stabiliti nei paragrafi seguenti.

(1) Nel definire eventuali operazioni "di maggiore rilevanza" ulteriori rispetto al novero minimo stabilito dalle presenti disposizioni, la banca tiene conto dei seguenti profili: rilevanza quantitativa (scelta di una soglia inferiore o utilizzo di ulteriori indicatori), profili di natura qualitativa (es. carattere inusuale, atipico, condizioni non di mercato), incidenza sugli interessi dei terzi, tipologia di controparte, tempistica dell'operazione (es. prossimità della chiusura del bilancio o di relazioni periodiche, etc.). Le banche che adottano il modello dualistico tengono altresì conto delle operazioni qualificate come strategiche ai fini dell'attribuzione della competenza deliberativa al consiglio di sorveglianza ai sensi delle disposizioni civilistiche e di quelle di vigilanza sulla governance.

3. Le procedure per il compimento di operazioni con soggetti collegati

3.1. Fase pre-deliberativa

Per assicurare agli amministratori indipendenti approfondita conoscenza delle operazioni con soggetti collegati, le procedure prevedono almeno che a tali amministratori venga fornita, con congruo anticipo, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti etc.). L'operazione deve essere inoltre supportata da idonea relazione degli uffici competenti per i diversi profili.

In caso di operazioni di maggiore rilevanza, le procedure - in aggiunta a quanto sopra – prevedono che gli amministratori indipendenti siano coinvolti nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria. Agli amministratori indipendenti deve essere altresì riconosciuta la facoltà di avvalersi, a spese della società, di pareri o consulenze di esperti esterni, qualificati e indipendenti. La banca può fissare limiti all'ammontare di tali spese, previo parere favorevole dell'organo con funzione di controllo (1).

Gli amministratori indipendenti rappresentano le lacune o le inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa ai soggetti competenti a deliberare (A.D., comitato esecutivo, D.G., etc.).

(1) Detto limite non opera in caso di operazioni che rientrano anche nell'ambito di applicazione della disciplina Consob, per le quali la banca è tenuta a rispettare le procedure previste per le operazioni qualificate come di maggiore rilevanza, ai sensi di tale disciplina.

3.2. *Deliberazione*

Per la deliberazione di operazioni con soggetti collegati le procedure prevedono almeno che:

- a) gli amministratori indipendenti esprimano un parere preventivo e motivato sulla regolarità formale e sostanziale della operazione all'organo competente, per legge o per statuto, a deliberarla. In caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli amministratori indipendenti;
- b) la delibera fornisca adeguata motivazione in merito a:
 - b1) l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la banca;
 - b2) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;
- c) l'organo deliberante fornisca agli organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo, una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche. Le operazioni sulle quali gli amministratori indipendenti hanno espresso parere contrario o condizionato sono singolarmente comunicate non appena deliberate.

In caso di operazioni di maggiore rilevanza, le procedure, in aggiunta a quanto sopra, prevedono almeno che:

- d) la deliberazione sia assunta dal Consiglio di amministrazione, salvo che la legge o lo statuto ne attribuiscono la competenza all'assemblea (1);
- e) in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati dagli amministratori indipendenti, sia richiesto un parere preventivo anche dell'organo con funzione di controllo a cui va resa congrua informativa - nei tempi e

nei contenuti - sull'operazione. Si applicano le previsioni di cui ai punti a), b) e c);

- f) le operazioni compiute sulle quali gli amministratori indipendenti o l'organo con funzione di controllo abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi sono portate, almeno annualmente, a conoscenza dell'assemblea dei soci.

In relazione a quanto sopra, si richiama anche l'obbligo imposto all'organo con funzione di controllo di segnalare senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria (cfr. art. 52 del Testo unico bancario).

(1) Nel caso di adozione del modello dualistico, la deliberazione è assunta dal Consiglio di gestione o dal Consiglio di sorveglianza, secondo le rispettive competenze previste dalla legge o dallo statuto e salvo che la legge non ne attribuisca la competenza all'assemblea. In particolare, le procedure devono almeno prevedere che, nel caso in cui la competenza a deliberare sia del: 1) Consiglio di gestione e vi sia un parere negativo dei consiglieri di sorveglianza indipendenti, sia richiesto il parere preventivo del Consiglio di sorveglianza; 2) Consiglio di sorveglianza e vi sia un parere negativo dei consiglieri di sorveglianza indipendenti, la delibera sia assunta a maggioranza di due terzi dei componenti. Le procedure possono prevedere che il quorum deliberativo rafforzato non si applica nei casi in cui l'operazione viene sottoposta al voto consultivo dell'assemblea ai sensi della disciplina Consob ex art. 2391-bis c.c.

3.3. Operazioni di competenza dell'assemblea

Se la competenza a deliberare operazioni con soggetti collegati è rimessa, per legge o per statuto, all'assemblea, le regole previste nei paragrafi precedenti si applicano alla fase della proposta che l'organo amministrativo presenta all'assemblea.

Le procedure possono prevedere che, in caso di parere negativo espresso dagli amministratori indipendenti su operazioni di maggiore rilevanza, non sia necessario anche il parere dell'organo con funzione di controllo. Tale deroga si applica anche alle operazioni su cui l'assemblea è chiamata a deliberare a seguito di parere negativo espresso dagli amministratori indipendenti, ai sensi della regolamentazione emanata dalla Consob ex art. 2391-bis c.c.

3.4. Disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 TUB

Per le operazioni rientranti anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, le banche applicano:

- i) alla fase pre-deliberativa, le regole di cui al par. 3.1;
ii) alla fase deliberativa, le sole regole previste ai punti b) e c), primo periodo, del par. 3.2.

3.5. Delibere-quadro

Le procedure possono prevedere che categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate siano compiute con determinate categorie di soggetti collegati sulla base di delibere-quadro per la cui assunzione devono essere rispettate regole conformi alle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi; ai fini in particolare, della distinzione tra procedure applicabili (operazioni di maggiore vs. minore rilevanza), le banche tengono conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate. Le singole operazioni compiute a valere su tali delibere-quadro non sono assoggettate alle regole previste nei paragrafi precedenti.

Le delibere quadro non possono coprire un periodo di tempo superiore ad 1 anno. Esse riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento.

Sull'attuazione delle delibere-quadro deve essere data completa informativa, almeno trimestrale, all'organo con funzione di supervisione strategica.

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera-quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con soggetti collegati.

3.6. Gruppi bancari

Al fine di assicurare il rispetto del limite consolidato alle attività di rischio, le procedure prevedono almeno che la capogruppo sia informata dalle società del gruppo sul compimento dell'operazione, prima della deliberazione dell'organo competente, nonché sulla determinazione e sul periodico utilizzo del *plafond* delle delibere-quadro.

3.7. Esenzioni e deroghe

Le presenti disposizioni non si applicano in caso di operazioni da realizzare sulla base di istruzioni, interventi o provvedimenti della Banca d'Italia.

Le procedure di cui al par. 2 possono identificare le operazioni di importo esiguo alle quali non applicare le disposizioni della presente Sezione. Il controvalore di ciascuna operazione non deve in ogni caso essere superiore a 250.000 euro e allo 0,01% del patrimonio di vigilanza. La banca tiene evidenza dell'ammontare complessivo annuo delle operazioni di importo esiguo compiute in regime di esenzione.

Nel caso di operazioni ordinarie, le procedure possono disapplicare in tutto o in parte le regole previste dai paragrafi da 3.1 a 3.4 e limitarsi a prevedere che:

- a) la delibera contenga elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'operazione;

- b) agli indipendenti sia fornita periodica informativa ex-post sulle operazioni concluse, anche su base aggregata, e sia prevista la possibilità per i medesimi di fornire pareri o formulare osservazioni al soggetto deliberante e agli organi di vertice della banca ai fini dell'adozione di eventuali misure correttive;
- c) l'organo deliberante fornisca agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo, una periodica informativa, almeno su base trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche.

Se previsto dallo statuto, le procedure possono stabilire che in casi di urgenza non si applichino, in tutto o in parte, le regole contenute dal par. 3.1 al par. 3.4. La sussistenza del carattere di urgenza deve essere specificamente comprovata da parte dell'organo deliberante sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a proprie scelte. Le operazioni compiute devono essere prontamente comunicate agli organi aventi funzione di supervisione strategica, gestione e controllo. All'organo con funzione di controllo è richiesta una valutazione sulla sussistenza dei requisiti di urgenza; ove l'organo con funzione di controllo non ritenga rispettati detti requisiti esso è tenuto, fermi gli altri obblighi di legge, a darne pronta informativa agli organi con funzioni di supervisione strategica e di gestione e, alla prima occasione utile, all'assemblea.

IV. CONTROLLI

1. Controlli interni e responsabilità degli organi aziendali.

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni devono assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dalla presente disciplina. Essi devono, altresì, perseguire l'obiettivo, conforme a sana e prudente gestione, di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati.

Le soluzioni adottabili in concreto, rimesse all'autonomia degli intermediari, devono essere adeguate alle caratteristiche e strategie della banca o del gruppo bancario, nel rispetto del principio di proporzionalità, e risultare efficaci rispetto alle finalità di osservanza della disciplina e di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse.

A tal fine, la banca o, nel caso di un gruppo bancario, la capogruppo approva e rivede periodicamente almeno una volta l'anno apposite politiche interne in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati. Le relative deliberazioni sono adottate nei modi previsti dal par. 2.2 della Sezione III; i documenti recanti le politiche interne sono comunicati all'assemblea dei soci e tenuti a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia. Un elenco completo delle operazioni con parti correlate di valore superiore all'1 per cento del patrimonio di vigilanza, nel quale siano indicati controparte, tipologia, importo e condizioni economiche di ciascuna operazione, è portato a conoscenza dell'assemblea annuale dei soci.

In particolare, le politiche interne:

- Individuano, in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della banca e del gruppo, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse.

In tale ambito si considerano, ad esempio, i conflitti di interesse inerenti all'attività creditizia e di raccolta, all'attività di investimento in beni di natura finanziaria e non finanziaria (es. investimenti immobiliari), alle attività di consulenza e assistenza prestata nei confronti di clientela e di altre controparti. Si richiamano, altresì, le specifiche indicazioni in tema di conflitti di interesse tra l'attività di concessione di credito e quella di assunzione di partecipazioni contenute nella disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche, nonché quelle in materia di conflitti di interesse nella prestazione di servizi di investimento e accessori, contenute nel regolamento congiunto Banca d'Italia-CONSOB in attuazione dell'art. 6, comma 2-bis, TUF.

- Stabiliscono livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della banca o del gruppo bancario. La propensione al rischio è definita in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto al patrimonio di vigilanza, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati.

In tale ambito devono essere individuati i casi in cui l'assunzione di nuove attività di rischio deve essere assistita da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi prestate da soggetti indipendenti dai soggetti collegati e il cui valore non sia positivamente correlato con il merito di credito del prestatore. Tali casi sono individuati in via generale, avendo riguardo all'ammontare delle attività di rischio in rapporto al patrimonio di vigilanza, alla frequenza delle operazioni, alla natura del legame della parte correlata con la banca o il gruppo bancario.

- Istituiscono e disciplinano processi organizzativi atti a identificare e censire in modo completo i soggetti collegati e a individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto. In particolare:
 - Il compito di individuare le relazioni intercorrenti tra i clienti e tra questi e la banca, ovvero la capogruppo e le società del gruppo, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come parte correlata o soggetto connesso, è attribuito alla medesima funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi (1).

(1) Cfr. Circ. 263 Titolo V, Cap. 1.

A tali fini, detta funzione si avvale di tutte le fonti di informazioni disponibili, sia interne che esterne (archivi aziendali, Centrale dei rischi, Centrale dei bilanci, ecc.), integrandole e raccordandole in modo da acquisire e mantenere una visione completa dei fenomeni, e predisporre le modalità di raccolta, conservazione e aggiornamento delle informazioni sui soggetti connessi (cfr. Sezione V).

Particolare attenzione è prestata nel caso di rapporti con gruppi economici che si avvalgono di strutture societarie complesse o che non assicurano una piena trasparenza delle articolazioni proprietarie e organizzative (ad esempio, in quanto includano società localizzate in centri *off-shore* ovvero facciano impiego di veicoli societari o di schermi giuridici che possano ostacolare la ricostruzione degli assetti proprietari e delle catene di controllo).

- Sono adottati sistemi informativi, estesi a tutte le strutture della banca e a tutte le articolazioni del gruppo bancario, idonei a censire i soggetti collegati fin dalla fase di instaurazione dei rapporti, a fornire a ogni banca del gruppo una conoscenza aggiornata dei soggetti collegati al gruppo, a registrare le relative movimentazioni e a monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di at-

tenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni. I sistemi informativi assicurano che la capogruppo sia in grado di verificare costantemente il rispetto del limite consolidato alle attività di rischio verso soggetti collegati.

- Istituiscono e disciplinano processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne. In tale contesto:
 - la funzione di gestione dei rischi (controlli di secondo livello) cura la misurazione dei rischi – inclusi anche quelli di mercato – sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne;
 - la funzione di conformità verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
 - la funzione di revisione interna verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie all'organo con funzione di controllo e agli organi di vertice della banca, e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della banca o del gruppo bancario ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse, se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;
 - gli amministratori indipendenti della banca o, nel caso di un gruppo bancario, della capogruppo svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

V. COMUNICAZIONI E INTERVENTI

1. Segnalazioni di vigilanza.

Le attività di rischio verso soggetti collegati sono segnalate alla Banca d'Italia – su base individuale e consolidata – con cadenza trimestrale, con riferimento alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

La segnalazione fornisce informazioni su:

- l'identità dei soggetti collegati, con indicazione della natura del legame intercorrente tra la parte correlata e la banca, nonché dei legami intercorrenti tra la parte correlata e i relativi soggetti connessi;
- l'ammontare nominale e ponderato delle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati.

La segnalazione è effettuata a livello consolidato dalla capogruppo e a livello individuale dalle singole banche, anche appartenenti a gruppi bancari.

2. Censimento dei soggetti collegati.

Le banche e, nel caso di un gruppo bancario, la capogruppo censiscono le parti correlate e i soggetti connessi, anche chiedendo le necessarie informazioni in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti.

I soggetti qualificabili come parti correlate ai sensi della presente disciplina cooperano con le banche e gli intermediari con cui intrattengono rapporti al fine di consentire loro un censimento corretto e completo dei soggetti collegati, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti connessi. E' dovere delle parti correlate, altresì, comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati.

Le banche inseriscono nei contratti con la clientela apposite clausole nelle quali, nel richiamare i doveri di collaborazione delle parti correlate, si specificano le modalità e la tempistica delle comunicazioni dovute e si avvisa il cliente circa i possibili profili di responsabilità di cui all'articolo 137 del Testo unico bancario.

Ferma restando la piena responsabilità delle banche e dei gruppi bancari nella corretta individuazione delle parti correlate e dei soggetti connessi, la Banca d'Italia può richiedere l'applicazione della presente disciplina nei confronti di soggetti che, a suo giudizio, sono suscettibili di esercitare un'influenza nella gestione della banca o del gruppo bancario.

3. Provvedimenti della Banca d'Italia.

In base all'art. 53, comma 4, del TUB, ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitti d'interesse, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati.

In particolare, in relazione a ciascun insieme di soggetti collegati o alla complessiva operatività nei loro confronti, essa può stabilire – per i gruppi bancari, per le singole banche del gruppo e per le banche non appartenenti a un gruppo – limiti prudenziali consolidati e/o individuali più restrittivi di quelli previsti in via generale, imporre l'acquisizione di garanzie aggiuntive o altre condizioni, prevedere che le relative deliberazioni siano assunte con particolari cautele procedurali.

Nell'esercizio di tale potere la Banca d'Italia tiene conto della capacità dell'assetto organizzativo e del sistema dei controlli interni della banca e del gruppo bancario di garantire il rispetto della presente disciplina e la prevenzione e corretta gestione dei conflitti di interesse specifici inerenti ai rapporti con le controparti, anche diverse dai soggetti collegati. In tale contesto, assume particolare riguardo la capacità di rispettare gli obblighi di identificazione dei soggetti collegati e di monitoraggio dell'andamento delle relazioni.

In caso di inosservanza dei limiti specifici si applica quanto previsto nella Sezione II, par. 3.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Perimetro dei soggetti collegati

L'individuazione del perimetro dei soggetti collegati costituisce una scelta preliminare per l'intera normativa in questione: l'estensione di tale perimetro incide, a parità di regole, sulla portata e sugli impatti della disciplina.

Sul punto si è operata la scelta di attenersi il più possibile alle categorie indicate direttamente dal CICR, ritenute idonee a individuare le tipologie di rapporti comportanti rischi meritevoli di essere disciplinati mediante l'applicazione dei limiti quantitativi e delle altre condizioni previsti dalla delibera del Comitato; nei pochi casi in cui sono state individuate categorie ulteriori, ci si è attenuti al criterio dell'aderenza alle tipologie di relazioni indicate dal principio contabile IAS 24, così da ridurre il più possibile i disallineamenti tra le definizioni di soggetti collegati valide a diversi fini – di vigilanza prudenziale, di trasparenza verso il mercato, di bilancio – e in modo anche da contenere gli oneri a carico dei destinatari.

Come nella delibera del CICR, i soggetti collegati sono distinti in parti correlate e soggetti connessi.

Sono individuate le seguenti tipologie di “**parti correlate**”:

1. esponenti: i soggetti qualificabili come “esponenti aziendali” ai sensi dell'art. 26 del TUB e relative disposizioni di attuazione, ossia quelli che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca del gruppo o la capogruppo;
2. partecipanti: i titolari di partecipazioni la cui acquisizione è soggetta ad autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 19 del TUB ovvero di altra autorità di vigilanza estera; tali soggetti sono individuati in quelli che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata (ossia, almeno pari al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto) o che comunque comporti il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole in una banca del gruppo o nella capogruppo. In caso di partecipazione indiretta sono individuati come parti correlate il soggetto posto al vertice della catena di controllo e quello che detiene direttamente la partecipazione, fermo restando che gli anelli intermedi della catena di controllo sono da considerare come “soggetti connessi” in quanto controllati da una parte correlata o sottoposti a comune controllo;
3. i soggetti che, anche sulla base di accordi o di clausole statutarie, sono in grado di nominare da soli uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o di supervisione;

Tra le parti correlate di cui ai nn. 1, 2 e 3 rientrano anche gli esponenti, i partecipanti e i soggetti in grado di nominare componenti degli organi

presso un intermediario vigilato (6) appartenente a un gruppo bancario che abbia un patrimonio di vigilanza individuale superiore al 2 per cento di quello consolidato del gruppo di appartenenza; l'inclusione di tali soggetti tra le parti correlate si fonda sulla considerazione che conflitti di interesse rilevanti possono sorgere anche nei rapporti tra le banche del gruppo con soggetti in grado di condizionare la gestione di intermediari non bancari di dimensioni rilevanti appartenenti al gruppo;

4. Le società e gli enti sui quali la società capogruppo o altra società del gruppo bancario esercita un'influenza notevole. Tale ultima indicazione è stata formulata dal CICR nel presupposto che il coinvolgimento finanziario della banca in tali soggetti possa determinare condizionamenti nelle politiche creditizie e allocative della banca. La previsione è da collegare anche alla concomitante rivisitazione della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche, comportante tra l'altro la rimozione del limite di separazione "a valle" e l'ampliamento delle possibilità operative delle banche italiane nel comparto delle partecipazioni in imprese non finanziarie.

Non si è ritenuto di esercitare la facoltà, consentita dal CICR, di individuare ulteriori "parti correlate" tenendo conto del principio IAS 24 (7).

In base alle indicazioni del CICR, la categoria dei "**soggetti connessi**" comprende quanto meno i seguenti:

1. le società e gli enti controllati da una parte correlata (es. la società controllata da un amministratore della banca);
2. i soggetti che controllano una parte correlata di cui ai nn. 2 (partecipanti) e 3 (soggetti in grado di nominare componenti degli organi) e i soggetti sottoposti a comune controllo con la medesima parte correlata.

Il CICR attribuisce alla Banca d'Italia la facoltà di individuare altre tipologie di soggetti connessi, tenendo conto del principio contabile IAS 24. Nell'esercizio di tale facoltà vengono individuati come soggetti connessi anche: gli stretti familiari di una parte correlata, intesi come i parenti di secondo grado e il coniuge o il convivente *more-uxorio* di una parte correlata e i figli di quest'ultimo; le società o le imprese controllate da stretti familiari. Considerate le difficoltà di censimento evidenziate dal questionario sottoposto a un campione di banche per una prima analisi d'impatto, si è ritenuto di non estendere la categoria dei soggetti connessi ad altre tipologie enumerate dal principio IAS 24, quali in particolare le società e gli enti sottoposti a influenza notevole di una parte correlata o di uno stretto familiare di una parte correlata.

(6) Si intendono "intermediari vigilati" le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del TUB, gli Istituti di pagamento.

(7) Il principio contabile IAS 24 prevede un'ampia nozione di *related parties* che comprende, oltre ai soggetti individuati nella presente ipotesi di disciplina, anche altre categorie tra cui: i "dirigenti con responsabilità strategiche", diversi dagli esponenti aziendali, che abbiano il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'impresa; i soggetti che partecipano, assieme alla società, a una *joint venture*; gli stretti familiari dei soggetti precedenti; il fondo pensione dei dipendenti; società ed enti che condividono con la parte correlata un esponente che svolge funzioni di amministrazione o direzione.

Va sotto la definizione di “**soggetti collegati**” l’insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a questa connessi. Nel caso di un gruppo bancario, il perimetro dei soggetti collegati da prendere a riferimento per l’applicazione della disciplina a livello individuale da parte delle singole banche appartenenti al gruppo coincide con il perimetro individuato a livello di gruppo; esso include, pertanto, le parti correlate della capogruppo, delle altre banche e degli intermediari vigilati del gruppo, con i relativi soggetti connessi.

In funzione delle specifiche finalità della disciplina, è ulteriormente individuata la nozione di “**parte correlata non finanziaria**”. La normativa prevede, infatti, limiti quantitativi differenziati per le attività di rischio assumibili nei confronti di tali soggetti e delle parti correlate diverse (cfr. *infra*).

La nozione si incentra sulla qualificazione della parte correlata come impresa non finanziaria secondo i criteri dettati dalla disciplina sulle partecipazioni detenibili dalle banche. Le società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni (*holding*) sono da considerare come non finanziarie quando la loro attività realizzi congiuntamente le seguenti condizioni: detengano partecipazioni prevalentemente nel settore non finanziario; siano in grado di esercitare l’attività di direzione e coordinamento sulle imprese partecipate.

Sono funzionali alla individuazione dei soggetti collegati anche le definizioni di controllo e influenza notevole.

La nozione di **controllo** fa riferimento alle fattispecie individuate dall’art. 23 del TUB, che nell’ordinamento creditizio e finanziario costituisce da tempo norma di riferimento anche oltre l’ambito di applicazione all’interno del Testo unico. Le ipotesi di controllo includono quindi: il controllo azionario di diritto e di fatto ai sensi dell’art. 2359 cod.civ.; il controllo da cd. “patto di dominio” previsto dall’art. 23 TUB, come novellato dagli interventi di coordinamento del testo unico con la riforma del diritto societario (in particolare, d.lgs. n. 310 del 2004); le presunzioni di controllo in forma di “influenza dominante” previste dal secondo comma dell’art. 23 TUB.

Rilevano ai fini della disciplina in questione anche le situazioni di *controllo congiunto*, fattispecie definita – in linea con i principi IAS/IFRS – come la condivisione contrattuale del controllo su un’attività economica. Allo scopo di agevolare l’individuazione dei soggetti da considerare come controllanti sono definiti criteri che, pur evitando di estendere la disciplina a tutti gli aderenti a un patto parasociale, consentono di individuare quelli in grado di influenzare la gestione in ragione, ad esempio, dei diritti di voto esercitabili o del potere di condizionare le decisioni strategiche della banca (es. potere di veto).

L’**influenza notevole**, anch’essa definita prendendo a base i principi IAS/IFRS (in particolare IAS 28 relativo al trattamento di bilancio degli investimenti in società collegate), viene ulteriormente precisata in termini il più possibile oggettivi. In particolare, l’accertamento dell’influenza notevole è semplificato mediante il

ricorso a soglie presuntive (10% dei diritti di voto per le società quotate e 20% per le non quotate) e ad altri “indici” sintomatici quali la rappresentanza negli organi amministrativi, il ruolo determinante in alcune tipologie di decisioni, l’esistenza di transazioni rilevanti, etc.

2. Ambito di applicazione

L’ambito di applicazione è analogo a quello della disciplina prudenziale per le banche (8). Ne risulta l’applicazione della disciplina a livello consolidato nel caso di:

- banche appartenenti a un gruppo bancario;
- banche italiane non appartenenti a gruppi che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie o strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale;
- “imprese di riferimento” (9), tenendo conto dei soggetti controllati dalla società finanziaria impresa madre con sede in altro Stato comunitario;
- “componenti sub-consolidanti del gruppo” (10).

La disciplina si applica a livello individuale nel caso di banche non appartenenti a un gruppo bancario.

Le succursali in Italia di banche extracomunitarie sono sottoposte allo stesso regime previsto per le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario; sono tuttavia esentate dall’osservanza della disciplina le succursali di banche aventi sede in Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d’Italia.

Tra i destinatari della disciplina sono indicati anche i soggetti qualificabili come parti correlate, ai quali fa capo l’obbligo di cooperare con la banca al fine di consentire il censimento dei soggetti connessi (cfr. *infra*, Sezione IV).

(8) Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 e successive modificazioni, Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda.

(9) E’ impresa di riferimento “la banca italiana o la capogruppo controllata direttamente da una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE non sottoposta alla medesima vigilanza delle banche, quando questa società controlla anche una o più banche aventi sede in Stati comunitari diversi dal proprio e il totale di bilancio di ciascuna di queste banche è inferiore a quello della banca italiana o della capogruppo controllate” (Circ. 263, Titolo I, Cap. 1, Parte Seconda).

(10) Si tratta delle banche italiane e delle società finanziarie appartenenti a gruppi bancari, diverse dalla capogruppo, che controllano società bancarie e finanziarie aventi sede in uno Stato extracomunitario (Circ. 263, Titolo I, Cap. 1, Parte Seconda).

II. LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO

1. Limiti prudenziali

Nella determinazione dei limiti quantitativi alle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati – entro la misura massima del 20% del patrimonio di vigilanza fissata dal CICR – si sono operate scelte ispirate a criteri di efficacia, proporzionalità e gradualità.

I limiti quantitativi all'ammontare delle attività di rischio sono riferiti a ciascun insieme di "soggetti collegati". Essi si applicano, quindi, all'ammontare complessivo delle attività di rischio della banca o del gruppo bancario nei confronti dell'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi; in tal modo il conflitto di interessi viene "identificato" rispetto ai soggetti in grado di esercitare una influenza sulla gestione (parte correlata) e viene poi "quantificato" avendo presenti le attività di rischio nei confronti dei soggetti medesimi e di quelli ad essi riconducibili (soggetti connessi).

I limiti quantitativi sono rapportati al patrimonio di vigilanza della banca o del gruppo bancario, secondo un approccio prevalentemente consolidato: il complesso delle esposizioni di un gruppo bancario verso ciascun soggetto collegato non deve quindi superare determinate percentuali del patrimonio di vigilanza a livello consolidato. La scelta di soglie stringenti per alcune categorie di soggetti collegati è bilanciata dalla modalità di calcolo al valore ponderato (cfr. *infra*), che consente di tenere conto della rischiosità intrinseca della controparte e degli effetti delle tecniche di mitigazione del rischio.

Si è fatto uso della facoltà, consentita dal CICR, di calibrare le soglie prevedendo non un unico valore bensì più limiti differenziati a seconda delle diverse tipologie di parti correlate e nell'ambito di ciascuna di queste categorie, in modo da creare un sistema proporzionato in funzione dell'intensità della relazione tra la banca e la parte correlata e della rilevanza dei rischi per la sana e prudente gestione della banca stessa.

Nel determinare le soglie quantitative si distingue anzitutto tra parti correlate "non finanziarie" e "altre parti correlate", prevedendo per le prime limiti più stringenti che per le seconde.

Nell'ambito delle parti correlate non finanziarie si individuano tre limiti differenti, in relazione alla natura e all'intensità del rapporto tra parte correlata e banca:

- a. **2%** nel caso di una parte correlata che sia:
 - un esponente aziendale;
 - un partecipante che abbia il controllo o sia in grado di esercitare influenza notevole sull'intermediario;
- b. **5%** nel caso di una parte correlata che sia un partecipante qualificato diverso da quelli *sub a.* o un soggetto in grado di nominare almeno un componente degli organi;

- c. **15%** negli altri casi, che comprendono in sostanza le parti correlate “a valle”, cioè le società e gli enti sottoposti a influenza notevole della banca o del gruppo; tale misura corrisponde, nella sostanza, al limite di concentrazione che verrebbe introdotto dalla nuova disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche (cfr. relativo documento di consultazione pubblicato nel dicembre 2009).

I limiti alle attività di rischio verso altre parti correlate seguono i medesimi criteri di intensità del rapporto ma – tenendo conto della minore rilevanza dei rischi di commistione banca-industria e, con riferimento alle operazioni tra intermediari, del carattere fisiologico delle esposizioni intercorrenti tra istituzioni finanziarie – sono fissati a un livello relativamente più alto.

Esercitando una facoltà prevista dal CICR, si stabilisce anche un limite a livello individuale, ossia rapportato al patrimonio di vigilanza della singola banca appartenente a un gruppo bancario. Tale limite è pari, per tutte le tipologie di parti correlate, al 20 per cento del patrimonio di vigilanza, fermo restando il rispetto dei limiti consolidati da parte del gruppo nel suo insieme. Per il rispetto del limite individuale le banche appartenenti a un gruppo devono considerare le proprie esposizioni nei confronti dell’insieme di soggetti collegati individuato a livello di gruppo.

2. Modalità di calcolo

Ai fini del calcolo dei limiti quantitativi, le attività di rischio saranno ponderate secondo i fattori previsti dalla disciplina sulla concentrazione dei rischi; tali fattori tengono conto delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le esposizioni; in mancanza di fattori di ponderazione specifici le esposizioni sono calcolate al valore nominale.

In caso di pluralità di rapporti tra la banca e la parte correlata, comportanti limiti prudenziali diversi, si applica il limite più stringente.

Sono escluse dai limiti le esposizioni infragruppo, ossia le esposizioni tra società del gruppo bancario avente la capogruppo in Italia o in un altro Stato dell’Unione Europea.

3. Casi di superamento

Affermato il principio per cui i limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati devono essere rispettati in via continuativa, sono disciplinati gli effetti dell’eventuale superamento.

Le banche dovranno predisporre, approvare e comunicare alla Banca d’Italia un piano che consenta il rientro nei limiti nel più breve tempo possibile. Fino a quando il rientro non sia completato si applicherà un trattamento prudenziale penalizzante, consistente nell’obbligo di dedurre dal patrimonio di vigilanza le eccedenze. Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata titolare di

partecipazioni, i relativi diritti amministrativi sono sospesi (come previsto dall'art. 53, comma 4-ter, TUB);

4. Banche di credito cooperativo e banche di garanzia collettiva

La disciplina in questione si applica anche alle banche di credito cooperativo e alle banche di garanzia collettiva, con alcune eccezioni fondate sulle finalità mutualistiche di queste categorie di banche.

Nel caso delle banche di credito cooperativo, rileva la circostanza che gli esponenti aziendali – categoria di soggetti cui, come detto, si applicano limiti stringenti alle attività di rischio – sono anche tipicamente soci della banca, ossia i soggetti a favore dei quali deve orientarsi prevalentemente l'attività creditizia. L'esclusione delle attività di rischio verso esponenti aziendali soci viene peraltro limitata alla misura del fido massimo ordinariamente concedibile dalla banca ai propri soci; la parte eccedente verrebbe invece computata nei limiti.

Nel caso dei confidi costituiti in forma di banca cooperativa (disciplinati dalle disposizioni della Banca d'Italia del febbraio 2008, emanate ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 269/2003) si tiene conto della circostanza che, in base allo specifico regime normativo, la finalità mutualistica di tali banche si esplica nel rilascio di garanzie collettive, ossia nella prestazione mutualistica di garanzie dirette a favore l'accesso al credito delle imprese socie.

III. PROCEDURE DELIBERATIVE

1. Inquadramento e ambito di applicazione

Le transazioni con soggetti collegati creano, per la natura stessa della controparte, un potenziale conflitto di interessi ed espongono quindi la banca a rischi di natura legale e reputazionale.

I limiti all'assunzione di attività di rischio verso soggetti collegati possono non essere un presidio sufficiente: contengono l'esposizione della banca verso soggetti collegati, ma non assicurano l'integrità e la correttezza delle operazioni compiute (entro il limite). Sono pertanto necessarie procedure e controlli che – nel garantire la correttezza formale e sostanziale di tutte le operazioni con soggetti collegati – assicurino l'integrità dei processi decisionali da condizionamenti esterni e tutelino adeguatamente i terzi (depositanti, azionisti etc.) da eventuali condotte espropriative.

In linea con gli indirizzi internazionali (*Core Principles* di Basilea) e con le previsioni di legge ("condizioni e limiti" sono richiesti dall'art. 53, co. 4, del TUB), le regole procedurali e di controllo recate nella Sezione III si aggiungono a quelle sui limiti per assicurare la sana e prudente gestione dell'intermediario nonché la corretta allocazione delle risorse ai fini dell'efficienza complessiva del sistema economico-finanziario.

Le finalità perseguite trovano riflesso e ulteriore fondamento nel diverso ambito di applicazione della disciplina procedurale rispetto a quella sui limiti (11):

- a) le regole della Sezione III si applicano ad un novero di operazioni più ampio; la nozione di "operazione" - attinta dagli IAS, con alcuni adattamenti come l'esclusione dei compensi (12) - include transazioni che non generano attività di rischio e che quindi non sono soggette ai limiti quantitativi (es. forniture di servizi, consulenze, operazioni sul capitale);
- b) ai fini del calcolo della loro rilevanza, si considerano al valore nominale tutte le transazioni, ivi incluse quelle che generano attività di rischio (per

(11) Si rammenta infatti che l'art. 53, comma 4-*quater*, del TUB attribuisce alla Banca d'Italia il compito di disciplinare i conflitti di interessi anche in relazione ad "altre tipologie di rapporti di natura economica" rispetto "alle attività di rischio" e che conformemente il CICR indica come campo di applicazione delle regole su procedure e controlli (cfr, art. 3 delibera 29/07/2008), le "attività di rischio e ogni altro rapporto di natura economica".

(12) La presenza di una regolamentazione e supervisione di vigilanza specifica sui sistemi di remunerazione e incentivazione delle banche – estesa alla struttura dei compensi, al processo di elaborazione, approvazione e controllo (governance), alla trasparenza - costituisce un presidio anche sotto il profilo delle finalità della disciplina con parti correlate.

le quali quindi non valgono, per il rispetto delle procedure, ponderazioni e tecniche di attenuazione dei rischi) (13);

- c) le regole procedurali devono essere osservate dalle banche anche con riferimento alle operazioni intragrupo (14), laddove le attività di rischio intragrupo bancario non sono soggette ai limiti.

Al contempo, le procedure non devono essere tali da condizionare negativamente l'efficienza della gestione della banca o impedire il compimento di operazioni con soggetti collegati vantaggiose per l'intermediario e non lesive degli interessi di terzi. Esse devono pertanto essere opportunamente calibrate, tener conto delle caratteristiche di ciascun intermediario, essere ispirate a criteri di proporzionalità soprattutto in funzione della rilevanza delle operazioni e quindi del potenziale pregiudizio che ne può derivare.

Per perseguire questi concomitanti obiettivi, le regole in commento fanno principalmente affidamento sul ruolo degli amministratori indipendenti, coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamati ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera, senza esautorare il ruolo proprio della funzione di gestione. Il parere negativo non impedisce di per sé il compimento di un'operazione ma innesca meccanismi e presidi che dovrebbero essere idonei a scongiurare operazioni che, in ragione del vaglio più attento cui sono soggette, possano essere lesive dell'interesse di terzi. Viene anche valorizzato il contributo dell'organo con funzione di controllo che nella disciplina bancaria funge da anello di congiunzione con la Banca d'Italia, in ragione dei compiti e doveri stabiliti dall'art. 52 del TUB.

Il fattivo coinvolgimento degli esponenti indipendenti nelle operazioni che sollevano potenziali rischi di conflitto di interessi è conforme all'evoluzione dell'ordinamento, alle indicazioni della letteratura giuridica ed economica, alle *best practices* del mercato. Tale soluzione è altresì coerente con la disciplina sulla governance delle banche che già richiede la presenza di un numero adeguato di amministratori non esecutivi e indipendenti nell'organo con funzione di supervisione strategica con il compito di svolgere una funzione di contrappeso rispetto al *management*, accrescere la dialettica interna e assicurare che la gestione sia svolta nell'interesse della società. Ne consegue che la nozione di indipendenza richiesta ai fini del rispetto della disciplina in commento è la medesima che le banche adottano ai fini delle disposizioni sulla governance (con la precisazione che l'amministratore non può qualificarsi come indipendente se è parte correlata nell'operazione).

Anche le scelte relative al modello dualistico sono in stretta adesione alla disciplina sulla governance: le funzioni attribuite agli amministratori indipendenti devono essere svolte dai componenti indipendenti del consiglio di sorveglianza quando tale organo svolga funzioni di supervisione strategica (15).

(13) Vale inoltre sottolineare che la stessa delibera del CICR espressamente consente alla Banca d'Italia di prevedere la ponderazione delle attività di rischio ai fini del rispetto dei limiti, ma non anche delle procedure (cfr. art. 4, comma 1, lett. a).

(14) Una deroga che viene contemplata riguarda le operazioni compiute con società del gruppo controllate totalitariamente.

(15) Cfr. par. 3, linea applicativa c) delle disposizioni sulla governance.

Le modalità e l'intensità del coinvolgimento degli amministratori/consiglieri di sorveglianza nelle trattative, nell'istruttoria e nella deliberazione non sono mai tali da inficiare la chiara distinzione tra le funzioni di supervisione strategica e di gestione.

In adesione al criterio di proporzionalità, la regolamentazione prevede che le procedure siano differenziate in ragione della rilevanza dell'operazione, stabilita in rapporto all'ammontare del patrimonio di vigilanza. Le operazioni di maggiore rilevanza sono almeno quelle che superano il 5% del patrimonio di vigilanza (16).

Si precisa, infine, che le banche individuali facenti parte di un gruppo applicano le procedure con riferimento al medesimo insieme di "soggetti collegati" definito per l'intero gruppo di appartenenza. Alcune disposizioni sono poi volte ad assicurare presidi efficaci e coerenti per tutte le componenti del gruppo, ivi incluse quelle non bancarie e quelle estere.

2. Il contenuto delle procedure

La Sezione III si apre con l'indicazione di alcuni criteri generali della normativa (par. 1); è tra l'altro statuito che i compiti assegnati agli amministratori indipendenti sono di norma svolti da un comitato interno all'organo con funzione di supervisione strategica che può coincidere, fermo il rispetto dei criteri di composizione, con quello per il controllo interno già previsto dalle disposizioni sulla governance, evitandosi così duplicazioni.

Viene poi definito l'iter che le banche devono seguire per l'elaborazione e l'approvazione delle procedure (par. 2): è fondamentale, infatti, che sin dal momento della loro iniziale progettazione ed elaborazione esse siano oggetto di un procedimento che garantisca la validità delle soluzioni prescelte; a tal fine il parere richiesto agli amministratori indipendenti e all'organo di controllo è vincolante. Viene inoltre precisato che dette procedure devono identificare presidi idonei anche in relazione a ipotesi di conclusione non fisiologica dell'operazione (es. passaggio a sofferenza, perdite, transazioni).

La differenziazione tra le procedure in relazione alla rilevanza dell'operazione riguarda sia la fase pre-deliberativa, sia quella deliberativa (par. 3).

Per le operazioni di minore rilevanza i presidi previsti sono, tra gli altri:

- adeguata informativa degli amministratori indipendenti nella fase pre-deliberativa;
- il parere motivato degli stessi nella fase deliberativa (che resta di competenza dell'organo a cui è assegnata per legge, statuto o regolamentazione interna);

(16) Fermo restando le differenze nell'ambito di applicazione delle regole sui limiti e di quelle procedurali, per alcune fattispecie (es. attività di rischio verso gli esponenti) i limiti quantitativi possono essere più stringenti della soglia per l'identificazione delle procedure di maggiore rilevanza: si applicheranno quindi solo le procedure per le operazioni di minore rilevanza.

- la motivazione della delibera non solo sulla convenienza ma anche sull'opportunità dell'operazione e la ragione di eventuali scostamenti rispetto alle condizioni di mercato;
- gli obblighi di informativa periodica o specifica.

Per le operazioni di maggiore rilevanza si aggiungono ulteriori presidi, tra cui:

- il coinvolgimento degli indipendenti nella fase delle trattative e dell'istruttoria e la facoltà per questi di avvalersi di esperti esterni;
- la riserva di competenza deliberativa all'organo collegiale;
- in caso di parere negativo degli indipendenti, un parere anche dell'organo con funzione di controllo;
- obblighi informativi, per le operazioni con parere negativo, anche a favore dell'assemblea dei soci.

Al modello dualistico si applicano *mutatis mutandis* le medesime regole previste per quello tradizionale. Rappresenta una specificità del dualistico, la soluzione prevista in caso di operazioni di maggiore rilevanza su cui è competente a deliberare il consiglio di sorveglianza e su cui gli indipendenti hanno espresso parere negativo: le disposizioni richiedono un quorum deliberativo rafforzato (17).

Le procedure possono contemplare, previa indicazione statutaria, che la competenza a deliberare le operazioni (di maggiore rilevanza) con parti correlate sia attribuita all'assemblea. In tale ipotesi e in tutte quelle in cui la competenza assembleare deriva ex-lege, le banche devono osservare le procedure in commento relativamente alla proposta che l'organo amministrativo formula all'assemblea (par. 3.3.).

Per le obbligazioni degli esponenti bancari (par. 3.4), la normativa, di rilievo penale, posta dall'art. 136 TUB già prevede presidi specifici a garanzia dell'integrità di tali operazioni: deliberazione dell'organo amministrativo presa all'unanimità e voto favorevole di tutti i componenti dell'organo con funzione di controllo. Tenuto conto anche dell'onerosità di tale procedura, la disciplina in commento si limita ad aggiungere solo alcuni presidi strettamente funzionali ad assicurare che il voto (in particolare degli amministratori indipendenti) possa essere espresso sulla base di un'adeguata conoscenza dell'operazione stessa: si applicano le regole previste dalla normativa in commento relative alla partecipazione degli amministratori nella fase pre-deliberativa. Si dispone anche l'applicazione degli obblighi di motivazione della delibera e di reporting verso gli organi aziendali.

La regolamentazione di vigilanza prevede diversi meccanismi di flessibilità, anche mediante apposite deroghe ed esenzioni, volti a contenere l'onere applicativo in relazione a fattispecie potenzialmente meno rischiose.

(17) A fini di coordinamento, tale disposizione può essere disapplicata nel caso in cui l'operazione sia successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante dell'assemblea ai sensi della disciplina Consob ex art. 2391-bis c.c.

Si segnalano in particolare: i) la possibilità di adottare delibere-quadro per operazioni omogenee e sufficientemente determinate (par. 3.5); ii) l'esenzione per le operazioni di importo veramente esiguo (par. 3.7); iii) l'attenuazione delle procedure per le operazioni ordinarie, di minore rilevanza (par. 3.7); iv) deroghe per i casi di urgenza (par. 3.7).

Tra le disposizioni non figurano previsioni specifiche per le banche di credito cooperativo (cui si applica pertanto la normativa generale). Pur avendo presente che il carattere mutualistico e il forte radicamento territoriale rendono più frequente e fisiologica l'operatività con soggetti "vicini" alla banca, non si è ravvisata l'esigenza di introdurre norme ad hoc per questa categoria di intermediari. Di fatto, l'impatto concreto delle disposizioni in commento su questa categoria è attenuato dalle caratteristiche stesse del modello (in particolare dai limiti al possesso azionario): considerato che - di norma - un socio di per sé non è parte correlata, l'operatività nei confronti di tali soggetti non è destinata a ricadere nell'ambito di applicazione delle procedure. Per quanto concerne le obbligazioni degli esponenti aziendali, le disposizioni in commento introducono pochi presidi aggiuntivi, che sembrano coerenti anche per il modello cooperativo.

3. Coordinamento con la normativa Consob

In coerenza con le fonti normative di riferimento e con l'approccio tradizionalmente adottato nelle disposizioni di vigilanza, la normativa in commento si applica a tutte le banche (quotate e non); tale impostazione è da ricondurre anche all'apparato di *enforcement*, correttivo e sanzionatorio, di cui la Banca d'Italia dispone per assicurare il rispetto da parte di tutti gli intermediari delle disposizioni di vigilanza emanate, come quelle in commento, sulla base dell'art. 53 del Testo unico bancario.

Si è quindi posta l'esigenza di assicurare un efficace coordinamento con la normativa Consob ex art. 2391-bis del codice civile al fine di attenuare - seppur con alcuni vincoli (18) - gli oneri applicativi per le banche quotate e diffuse a cui si indirizzano entrambi i corpi normativi.

Per quanto concerne in particolare le procedure, assume prioritario rilievo ai fini del coordinamento la coerenza di impostazione delle due normative, tanto in termini di finalità, quanto di strumenti previsti a presidio dell'integrità delle operazioni. Entrambe, infatti: fanno affidamento sul ruolo degli amministratori indipendenti ai fini dell'elaborazione e approvazione delle operazioni; graduano le procedure in funzione della rilevanza delle operazioni; riconoscono spazi di autonomia alle società e prevedono meccanismi di flessibilità.

Le banche quotate e diffuse possono così individuare un'unica procedura valida per le operazioni (in particolare quelle di maggiore rilevanza) che ricadono nell'ambito di applicazione di entrambe le normative.

(18) Si ha riguardo in particolare alla nozione di parte correlata - nei suoi elementi essenziali contenuta nella delibera CICR del luglio 2008 - non coincidente, per talune fattispecie, con quella dettata dai principi IAS.

Il cumulo delle due normative ha come effetto che per certi profili è la normativa bancaria a limitare il novero di opzioni consentite da quella Consob - ad esempio, la disciplina bancaria richiede che il parere sia sempre reso dagli amministratori indipendenti, escludendo il possibile ricorso a presidi alternativi equivalenti, contemplato da quella Consob (19) - in altri casi è la normativa Consob a risultare più restrittiva: l'esempio più significativo è l'operazione di maggiore rilevanza sulla quale gli amministratori indipendenti hanno reso parere negativo; questa non potrà essere compiuta a meno che la banca non utilizzi l'opzione dell'autorizzazione assembleare con meccanismo di *whitewash*, da applicarsi secondo le regole Consob (20).

(19) Un altro caso in cui la normativa Banca d'Italia limita le opzioni Consob riguarda il ruolo degli indipendenti nel dualistico: le banche devono sempre far affidamento sui consiglieri di sorveglianza indipendenti quando il Consiglio di Sorveglianza ha funzioni di supervisione strategica.

Per quanto riguarda poi le banche con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante si segnala che la normativa Banca d'Italia non contempla l'opzione Consob che consente di utilizzare per tutte le operazioni le regole dettate per quelle di minore rilevanza.

(20) La possibilità prevista dalle disposizioni della Banca d'Italia (cfr. par. 3.3.) di escludere il parere dell'organo con funzione di controllo su operazioni di competenza assembleare su cui gli indipendenti hanno espresso parere negativo può trovare applicazione anche per il caso in cui la competenza assembleare derivi proprio dall'iter previsto dalla normativa Consob.

IV. CONTROLLI

1. Controlli interni e responsabilità degli organi aziendali.

Le disposizioni in tema di controlli si aggiungono a quelle riguardanti i limiti quantitativi e le procedure deliberative, in linea con gli indirizzi internazionali (*Core Principles* di Basilea) e con le previsioni della delibera del CICR (“le banche effettuano specifici controlli sull’andamento delle relazioni”).

Una disciplina degli assetti organizzativi e dei controlli interni in materia di attività di rischio e altri conflitti di interesse nei rapporti con soggetti collegati è necessaria anche per assicurare un’effettiva implementazione degli obblighi normativi nelle realtà aziendali e per meglio individuare le corrispondenti responsabilità degli organi di vertice.

Viene quindi fissato nella disciplina di vigilanza il principio per cui il costante rispetto degli obblighi stabiliti dalla disciplina in questione deve essere assicurato mediante adeguati assetti organizzativi e sistemi di controlli interni. Più in generale, l’organizzazione aziendale deve essere in grado di prevenire e gestire correttamente i conflitti d’interesse che insorgono nei rapporti con soggetti collegati. L’individuazione delle soluzioni a ciò idonee è rimessa all’autonomia organizzativa dei soggetti vigilati e deve essere ispirata a criteri di efficacia rispetto agli obiettivi e proporzionalità rispetto ai rischi.

Per realizzare gli obiettivi definiti dalla disciplina di vigilanza, gli organi di vertice della banca e della capogruppo devono, attraverso apposite policy interne:

- i) individuare i settori di attività e le tipologie di rapporti potenzialmente esposti a conflitti d’interesse, avendo riguardo alle caratteristiche operative e alle strategie della banca; in tale ambito devono essere prese in considerazione almeno le aree dell’intermediazione di tipo tradizionale (credito e raccolta), l’attività di investimento finanziario e non finanziario, l’area dei servizi alla clientela;
- ii) stabilire la propensione al rischio in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto al patrimonio di vigilanza, con riferimento al complesso dei rischi verso tutti i soggetti collegati;
- iii) definire appropriate politiche di mitigazione dei rischi da applicare per le situazioni maggiormente rischiose, mediante tecniche di CRM caratterizzate, sul piano soggettivo e oggettivo, da indipendenza e non correlazione con i soggetti collegati.

Il rispetto degli obblighi prudenziali e procedurali previsti dalla disciplina presuppone, in primo luogo, il censimento completo e l’identificazione accurata dei soggetti collegati, e quindi la corretta quantificazione delle attività di rischio connesse alle relative transazioni.

L'individuazione delle parti correlate e dei soggetti connessi è un aspetto cruciale dell'intero processo di gestione e controllo dei rischi. Il corretto espletamento dell'attività è assicurato da un'apposita funzione aziendale che si avvale di tutte le fonti di informazioni a tal fine disponibili e ne cura lo sfruttamento in modo da acquisire e mantenere nel tempo una visione unitaria dei fatti da cui possa derivare la qualificazione di un cliente come parte correlata o soggetto connesso.

Per l'identificazione e il monitoraggio delle operazioni con soggetti collegati sono necessari sistemi informativi estesi a tutte le unità di *business* preposte all'instaurazione e alla movimentazione dei rapporti. Particolare attenzione va prestata alla valutazione dell'effettività e del valore aggiornato delle eventuali tecniche di mitigazione dei rischi. Nelle strutture di gruppo, deve essere assicurata la capacità della capogruppo di monitorare il rispetto dei limiti a livello consolidato.

Specifiche indicazioni sono dettate in ordine ai compiti delle diverse funzioni di controllo interno, in vista dell'obiettivo di misurare e gestire correttamente i rischi e di verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne. Tali indicazioni riguardano, come di consueto, le funzioni di controllo di secondo livello (*risk management*) e di terzo livello (*internal audit*) e la funzione di *compliance*; sono specificati anche i compiti degli amministratori indipendenti.

V. COMUNICAZIONI E INTERVENTI

1. Segnalazioni di vigilanza.

Per consentire il controllo della Vigilanza sul rispetto degli obblighi normativi saranno istituiti flussi segnaletici di tipo nominativo, relativi all'ammontare delle esposizioni verso soggetti collegati.

2. Censimento dei soggetti collegati.

Per assolvere all'obbligo di censire i soggetti collegati, le banche non possono prescindere dalla collaborazione della clientela qualificata come parte correlata, in particolare per quanto riguarda il censimento dei "soggetti connessi" (ad es. stretti familiari, società controllate o in cui la parte correlata riveste cariche etc.).

A tal fine, in attuazione di una specifica indicazione della deliberazione del CICR, si pongono direttamente in capo alle parti correlate doveri di cooperazione e comunicazione nei confronti delle banche. Tali doveri devono essere specificati nei contratti intercorrenti tra le banche e le parti correlate, richiamando anche gli specifici profili di responsabilità ricadenti sul cliente in caso di inosservanza.

3. Provvedimenti della Banca d'Italia.

Si individuano i criteri generali di esercizio del potere amministrativo di cui all'art. 53, comma 4, ultimo periodo del TUB.

La previsione del TUB ha inteso attribuire all'organo di vigilanza il potere di intervenire, con provvedimenti specifici, in casi nei quali sussistano rilevanti conflitti di interesse non adeguatamente presidiati dalle disposizioni di carattere generale. Nell'esercizio di tale potere la Banca d'Italia potrà, ad esempio, ricondurre nell'ambito della presente disciplina esposizioni ed operazioni relative a controparti che possono esercitare un'influenza nella gestione della banca o del gruppo bancario, oppure stabilire limiti e condizioni più restrittivi di quelli previsti in via generale.

VI. EVENTUALE REGIME TRANSITORIO

La deliberazione del CICR dà facoltà alla Banca d'Italia di prevedere un regime transitorio che consenta il rientro graduale delle eventuali eccedenze delle esposizioni in essere rispetto ai limiti stabiliti dalla nuova disciplina.

Nell'eventuale definizione di un regime transitorio si terrà conto dei risultati della rilevazione a suo tempo condotta presso un campione di banche e dei risultati della presente consultazione, avendo presente anche l'obiettivo di evitare, nell'attuale fase congiunturale, inattese restrizioni sulle relazioni creditizie e di partecipazione nel capitale di rischio con possibili ripercussioni sul sistema economico.

Contestualmente all'emanazione della nuova disciplina si abrogherà il limite del 20% previsto dalla disciplina in materia di concentrazione dei rischi per le esposizioni verso soggetti collegati, in quanto di fatto assorbito, nella maggior parte dei casi, dai limiti più stringenti introdotti dalla nuova disciplina. La rimozione di detto limite di concentrazione è del resto dovuta in sede di recepimento, entro la fine del 2010, della nuova disciplina comunitaria delle *large exposures*.



DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI RISCHIO E DEI CONFLITTI DI INTERESSE
DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI

RELAZIONE PRELIMINARE SULL'ANALISI D'IMPATTO

Indice

1.	INTRODUZIONE.....	61
2.	ANALISI DEI FALLIMENTI DEL MERCATO	61
2.1.	ORIGINE DEL PROBLEMA	61
2.2.	ALCUNE EVIDENZE EMPIRICHE	62
3.	COME LA REGOLAMENTAZIONE IN VIGORE AFFRONTA IL PROBLEMA	64
3.1.	LA CONCENTRAZIONE DEI RISCHI	64
3.2.	I PRESIDI ORGANIZZATIVI E DI GOVERNANCE.....	64
4.	I RISCHI PER GLI INTERMEDIARI E GLI OBIETTIVI DELLA VIGILANZA	66
5.	ANALISI COSTI-BENEFICI.....	67
5.1.	COSTI E BENEFICI DELL'IMPIANTO NORMATIVO DEFINITO DAL CICR.....	67
5.2.	L'IMPATTO DELLE OPZIONI PROPOSTE DALLA BANCA D'ITALIA	70
5.2.1.	<i>La definizione di soggetti collegati.....</i>	<i>70</i>
5.2.2.	<i>I limiti alle attività di rischio</i>	<i>72</i>
5.2.3.	<i>Le procedure.....</i>	<i>74</i>
5.2.4.	<i>I costi di compliance di natura informativa.....</i>	<i>82</i>
6.	BIBLIOGRAFIA.....	83

SINTESI

In attuazione della delibera del CICR del 29 luglio 2008 n. 277, la Banca d'Italia ha pubblicato per la consultazione disposizioni di vigilanza in materia di attività di rischio e operazioni delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati. Le disposizioni sono volte a contenere il rischio che un intermediario possa essere danneggiato da transazioni effettuate con controparti in grado di condizionare le decisioni del management, guidate da interessi in conflitto con quello aziendale.

La discrezionalità lasciata dal CICR all'azione normativa della Banca d'Italia è piuttosto contenuta per la parte relativa ai limiti alle esposizioni nei confronti di soggetti collegati; in materia di procedure deliberative e controlli la delibera CICR consente invece maggiori spazi di autonomia.

La presente analisi valuta l'impatto delle ipotesi regolamentari proposte, soffermandosi sugli aspetti di maggiore rilevanza. Essa si avvale dei risultati di una rilevazione appositamente condotta presso un campione di banche, volta a identificare l'operatività svolta nei confronti dei propri soggetti collegati. Di seguito si riepilogano i principali risultati dell'analisi.

i) In generale, i costi derivanti dalle disposizioni del CICR sarebbero rilevanti, sia per gli intermediari vigilati sia per i soggetti collegati, ma verrebbero più che compensati dai benefici prodotti, in particolare in termini di maggiore oggettività dei processi decisori, stabilità degli intermediari, contenimento delle perdite, minor costo del capitale, maggiore fiducia degli investitori. L'impatto della nuova normativa dipende in misura significativa dalla definizione di soggetti collegati adottata.

ii) I limiti alle attività di rischio producono costi per gli intermediari in funzione del numero e della rilevanza delle esposizioni che potrebbero risultare eccedenti. Nell'ipotesi regolamentare proposta, la metà dei gruppi bancari presenterebbe almeno un soggetto con attività di rischio oltre i limiti; supererebbe i limiti il 3 per cento dei soggetti collegati censiti (l'insieme dei censiti non rappresenta il complesso dei soggetti collegati, bensì solo quelli che hanno esposizioni superiori a un dato ammontare). I fattori che producono l'impatto maggiore sono il perimetro di applicazione individuale in aggiunta a quello consolidato e l'eventuale utilizzo del valore nominale piuttosto che ponderato (non previsto, tuttavia, nella normativa in consultazione).

iii) La necessità di adottare procedure deliberative diverse da quelle ordinarie per le operazioni con soggetti collegati non costituirebbe una novità assoluta per gli intermediari, molti dei quali già prevedono disposizioni interne analoghe. I costi dipendono sia dalla severità delle procedure sia dalla frequenza con cui esse dovrebbero essere poste in essere. Dalla rilevazione è emerso che il valore mediano del numero di operazioni effettuate da ciascun intermediario ogni anno con soggetti collegati è pari a 210 per i primi 5 gruppi, 60 per gli altri gruppi, 9 per le banche di credito cooperativo. L'opzione normativa prescelta, che prevede procedure differenziate tra operazioni di minore e di maggiore rilevanza, sembra dunque consentire un giusto equilibrio tra la necessità di rendere maggiormente effettivo il vaglio interno delle operazioni caratterizzate da conflitto d'interessi e l'esigenza delle banche di non appesantire eccessivamente l'operatività aziendale.

1. Introduzione

La presente analisi costituisce uno strumento a supporto dello sviluppo della proposta normativa in materia di attività di rischio delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati, pubblicata per la consultazione. L'analisi esamina i possibili effetti in termini di costi e benefici per i soggetti vigilati e per gli altri portatori di interessi, offrendo una valutazione comparativa delle diverse opzioni regolamentari.

La struttura del documento è la seguente: il par. 2 descrive la natura del problema cui si intende far fronte, offrendo alcune evidenze empiriche disponibili in letteratura; il par. 3 descrive i presidi attualmente in essere, in particolare quelli previsti dalla normativa esistente; il par. 4 esplicita gli obiettivi del nuovo intervento normativo; il par. 5, dopo aver identificato in via generale i costi e i benefici che derivano dalle determinazioni del CICR, si sofferma sulle opzioni lasciate aperte, sulle quali la Banca d'Italia ha la facoltà di intervenire.

2. Analisi dei fallimenti del mercato

2.1. Origine del problema

La disciplina delle attività con soggetti collegati è volta a contenere il rischio che un intermediario possa essere danneggiato da transazioni effettuate con controparti in grado di condizionare le decisioni del management; in tali casi le decisioni assunte potrebbero essere guidate da interessi in conflitto con quello aziendale.

Il problema del conflitto di interessi è tipico delle relazioni di agenzia, in cui uno o più soggetti (*principal*) delegano un terzo (*agent*) a compiere determinate azioni nel loro interesse. Un esempio classico è il contratto societario²¹: nell'ipotesi teorica di un'impresa controllata al 100% e gestita da un unico soggetto, gli interessi dell'impresa coinciderebbero esattamente con quelli dell'azionista-gestore; se invece il capitale è frazionato tra più soggetti e/o la gestione è delegata a manager esterni, questi ultimi potrebbero perseguire interessi loro propri o riconducibili solo ad alcuni degli azionisti (quelli maggiormente influenti). Inoltre, è possibile includere nel *principal* anche altri portatori di interessi, in particolare i depositanti, per cui anche nell'ipotesi di un intermediario controllato al 100% da un unico soggetto, quest'ultimo potrebbe essere indotto a compiere operazioni dannose per questi ultimi. Il disallineamento tra gli interessi del management (*agent*) e quelli del complesso degli *stakeholder* (*principal*) è massimo nelle operazioni in cui il management stesso, o soggetti in grado di influenzarlo, si rendono controparti dell'impresa.

I rischi di tali operazioni possono essere contenuti sostenendo dei costi, ad esempio vincolando il management a non intraprendere determinate operazioni (*bonding cost*), oppure ricorrendo a un attento monitoraggio delle attività poste in essere. In ogni caso è difficile conseguire un perfetto allineamento degli interessi, per cui rimane sempre, nelle relazioni di agenzia, un certo grado di rischio di comportamenti opportunistici, che possono tradursi in una perdita di benessere per il *principal*.

La somma dei costi di monitoraggio, dei *bonding cost*, e della potenziale perdita di benessere derivante dal rischio di comportamenti opportunistici (a volte identificata come "costo residuale" delle relazioni di agenzia) rappresenta il complesso dei "costi di agenzia". Un livello elevato di tali costi può compromettere l'efficacia dei contratti di agenzia e tradursi in una inefficiente allocazione delle risorse.

²¹ Cfr. Berle A. e G. Means (1932), Jensen M.C. e W.H. Meckling (1976), Holmstrom B. (1979).

Nel settore finanziario, al pari degli altri settori, il rischio di comportamenti opportunistici è molto elevato nelle relazioni “a monte”, ossia nelle operazioni che l’intermediario intraprende con gli esponenti ed i principali azionisti, poiché essi sono in grado di esercitare un’influenza diretta sulla gestione. I condizionamenti tuttavia possono provenire indirettamente anche da soggetti “a valle”, quali le imprese partecipate o sulle quali l’intermediario esercita un’influenza notevole, se il legame con l’intermediario è particolarmente intenso; ad esempio, la concessione di finanziamenti a tali soggetti, specie quando si trovano in situazioni di difficoltà, potrebbe costituire una risposta di breve periodo appetibile per il management, ma incompatibile con una gestione sana e prudente dell’intermediario. Al crescere dei costi necessari a mitigare i rischi della relazione di agenzia aumenta la probabilità che le scelte operate possano nascondere “espropriazioni” ai danni del complesso dei portatori di interesse e rivelarsi dannose per la stabilità dell’intermediario.

L’esigenza di introdurre presidi al conflitto d’interesse è maggiore dove i rischi di comportamenti opportunistici sono più marcati, e in particolare:

i) negli intermediari con azionariato diffuso (*public company*), dove è forte la separazione tra proprietà e management, e gli azionisti non hanno incentivi a effettuare un adeguato monitoraggio a causa dell’elevata frammentazione della base sociale;

ii) negli intermediari in cui il controllo è esercitato con una quota contenuta di capitale: in tali casi gli effetti di operazioni dannose per l’intermediario si scaricherebbero principalmente sul resto degli azionisti²².

Nel sistema bancario italiano le due fattispecie sono entrambe presenti. In particolare, la prima è identificabile nelle banche in forma cooperativa (banche popolari e banche di credito cooperativo), ove i vincoli normativi alla detenzione delle quote determinano un elevato frazionamento della proprietà; tale fenomeno potrebbe attenuare i meccanismi di *monitoring* sull’operato del management, per quanto il controllo sociale determinato dall’appartenenza alla stessa comunità, soprattutto per le banche di credito cooperativo, operi nella direzione opposta. Il secondo caso, invece, è tipico di molte banche quotate, spesso controllate da maggioranze azionarie (o patti di sindacato) relativamente stabili, ma il cui capitale è detenuto in misura rilevante (mediamente il 68%) da azionisti che possiedono singolarmente quote contenute del capitale²³.

2.2. Alcune evidenze empiriche

Numerose analisi empiriche hanno considerato gli effetti delle operazioni con soggetti collegati, per quanto siano relativamente poche quelle specificamente riferite al settore bancario, se si esclude la letteratura che fa riferimento al *connected lending*.

Contributi riferiti ai mercati asiatici e a quello statunitense hanno rilevato che la presenza di operazioni con tali soggetti si riflette negativamente sul valore dell’impresa e sulle performance aziendali. Cheung, Rau, Stouraitis (2006) hanno riscontrato una relazione negativa tra i rendimenti azionari delle imprese quotate nel mercato di Hong Kong e la presenza di operazioni da esse effettuate con amministratori o azionisti rilevanti, dimostrando che tali operazioni “distruggono valore” per gli azionisti, in particolare per quelli di minoranza; l’intensità di tale effetto aumenta al crescere della quota del primo azionista, ma si attenua in presenza di adeguata *disclosure* e di valutazioni di esperti indipendenti delle operazioni effettuate; non sembra avere importanza, invece, la quota di amministratori indipendenti nell’organo amministrativo. Evidenze della relazione negativa tra operazioni con parti correlate e rendimenti azionari, soprattutto per le imprese inserite in strutture di

²² Cfr. Shleifer A. e Vishny R. (1997), Johnson S., La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A. (2000), Chen Y.M. e Chien, C.Y. (2007).

²³ Cfr. Bianchi M., Bianco M (2008).

gruppo, sono offerte da Jian e Wong (2004) e Jiang, Lee, Yue (2005) anche per il mercato cinese. Con riferimento al mercato statunitense, Ryngaert e Thomas (2007) hanno dimostrato che l'esistenza di operazioni con parti correlate è associata negativamente con il valore e le performance aziendali, anche in presenza di strutture di *governance* potenzialmente idonee ad attenuarne gli effetti.

Altri contributi, oltre a dimostrare gli effetti negativi di tali operazioni, affermano che esse sono più diffuse nei casi in cui vi siano deboli meccanismi di *corporate governance*. Secondo Kohlbeck M. e B. Mayhew (2004) *board* più indipendenti, rendendo più efficace l'attività di *monitoring*, riducono la probabilità di effettuare operazioni con parti correlate. A risultati simili giungono Gordon, Henry e Palia (2004), i quali affermano che tali operazioni sono più numerose nelle imprese connotate da basi azionarie frammentate, o con una ridotta presenza di amministratori indipendenti. Essi, inoltre, sostengono che i prestiti rappresentano la categoria di operazioni con parti correlate più diffusa – anche presso le imprese non finanziarie – e per cui vi è maggiore evidenza di effetti negativi²⁴.

Con riferimento al settore bancario, la letteratura sul *connected lending* ha messo in evidenza i rischi del conflitto d'interessi presente nei finanziamenti a parti correlate, ma non ha escluso la possibilità che da tali relazioni possano derivare anche effetti positivi: in particolare, lo stretto legame tra impresa finanziata e banca aumenterebbe il patrimonio informativo di quest'ultima, rendendo più efficace l'attività di monitoraggio. Non vi è univoca evidenza, tuttavia, che i benefici del *connected lending* superino i costi. Analisi riferite al mercato giapponese²⁵ e a quello statunitense²⁶ suggeriscono che vi sia una prevalenza di effetti positivi, anche perché, nel caso statunitense, la normativa (in particolare quella fallimentare) scoraggia il supporto finanziario alle imprese non meritevoli da parte delle banche ad esse collegate. Altre analisi, riferite principalmente ad economie emergenti, mostrano che i costi derivanti dai possibili comportamenti opportunistici superano i benefici, e rendono necessario un intervento regolamentare²⁷.

²⁴ L'analisi effettuata su un campione di imprese statunitensi quotate nel periodo 2000-2001 mostra che i prestiti costituiscono il 23% delle operazioni con parti correlate.

²⁵ Hoshi T., Kashyap A. e Scharfstein D. (1991).

²⁶ Lamoreaux N. (1994), Kroszner R.S., Strahan P.E. (2001).

²⁷ Rajan R. e Zingales L. (1998), La Porta R., López-de-Silanes F., Zamarripa G. (2003).

3. Come la regolamentazione in vigore affronta il problema

Nel quadro normativo attuale non esiste una disciplina specifica che affronti in maniera organica i rischi delle operazioni poste in essere dagli intermediari con soggetti collegati; esiste tuttavia una serie di norme e convenzioni che, affrontando di volta in volta aspetti differenti dello stesso problema, rappresentano in ogni caso dei presidi, anche se parziali, ai potenziali rischi.

Ci si riferisce, in particolare, alla disciplina della concentrazione dei rischi degli intermediari e alle diverse norme che fanno leva su meccanismi organizzativi e di *governance*.

3.1. La concentrazione dei rischi

L'esigenza di contenere le esposizioni nei confronti dei soggetti che maggiormente possono influire sulla gestione aziendale è attualmente disciplinata dalla normativa sulla concentrazione dei rischi²⁸, che prevede un limite individuale più stringente (20% anziché 25% in rapporto al patrimonio di vigilanza) per le attività di rischio verso "soggetti collegati". Con tale nozione, tuttavia, la normativa in vigore fa riferimento a un novero molto circoscritto di soggetti: soltanto l'azionista rilevante – almeno il 15% del capitale sociale della banca – e le società partecipate almeno al 20%. Essa considera dunque solo le fattispecie più rilevanti, in termini sia di influenza sulla gestione, sia di importo; alle attività di rischio verso soggetti in conflitto d'interessi attualmente non compresi nel novero dei "soggetti collegati" si applica comunque il limite individuale previsto in via generale (25% del patrimonio di vigilanza).

Considerato il contenuto ambito di applicazione e la limitata differenziazione del trattamento rispetto alla generalità delle attività di rischio, la normativa in vigore risulta poco incisiva, consentendo la formazione di esposizioni comunque rilevanti nei confronti di soggetti in conflitto d'interessi.

3.2. I presidi organizzativi e di governance

Gli attuali presidi di *governance* ai rischi rivenienti dalle operazioni con parti correlate sono offerti dalle norme seguenti:

- l'art. 136 TUB, che disciplina le obbligazioni degli esponenti bancari;
- l'art. 2391 c.c. "*Interessi degli amministratori*" che obbliga amministratori e sindaci (di tutte le imprese) a comunicare il conflitto d'interessi nell'operazione in corso di delibera;

ad esse si aggiungono, solo per le banche quotate:

- il codice di autodisciplina delle società quotate che – in base al meccanismo *comply or explain* – fissa criteri di correttezza sostanziale e procedurale nella gestione delle operazioni con parti correlate.
- la normativa Consob (emanata in attuazione dell'art. 2391-bis c.c. "*Operazioni con parti correlate*") volta a definire "principi generali per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate" poste in essere da soggetti quotati;

La disciplina delle obbligazioni degli esponenti aziendali (art. 136 TUB), se da un lato copre una parte rilevante delle operazioni poste in essere da soggetti collegati, soprattutto a seguito della

²⁸ Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo V.

recente estensione del suo ambito di applicazione²⁹, dall'altro si caratterizza per un forte grado di rigidità, a causa del rango legislativo e del carattere penale della norma³⁰.

Per le banche non quotate non sono attualmente previste particolari procedure per le operazioni effettuate con soggetti collegati diversi dagli esponenti aziendali. Ulteriori presidi sono in corso d'introduzione per le sole banche quotate o emittenti titoli diffusi (in attuazione dell'art. 2391-*bis* c.c.).

Se in alcuni casi, dunque, nel sistema bancario esistono già procedure formalizzate volte a contenere gli effetti negativi delle operazioni con soggetti in conflitto d'interessi, dall'altro un intervento regolamentare, esteso a tutto il sistema bancario e che disciplini in materia organica la materia, consente di promuovere la diffusione delle *best practice* e di estendere i presidi anche agli intermediari che attualmente ne risultano sprovvisti.

²⁹ La legge n. 262/2005 ha esteso l'applicazione dell'art. 136 TUB alle obbligazioni intercorrenti con società controllate dagli esponenti del gruppo bancario, o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché società da queste controllate o che le controllano.

³⁰ cfr. Ferro-Luzzi (2006), Cesarini (2008).

4. I rischi per gli intermediari e gli obiettivi della vigilanza

I conflitti d'interessi presenti nelle operazioni poste in essere dalle banche con soggetti collegati possono minare le finalità di vigilanza perseguite dalla Banca d'Italia. In particolare:

- i conflitti d'interesse possono pregiudicare l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni di affidamento; essi possono dare origine a comportamenti incompatibili con una gestione sana e prudente dell'intermediario qualora non tengano adeguatamente conto della rischiosità dei prenditori o non siano rispondenti a criteri di economicità;
- tali operazioni possono riflettersi negativamente sulla stabilità dell'intermediario, nel caso in cui diano origine a perdite;
- decisioni di finanziamento non basate su una valutazione congiunta del rischio e del rendimento producono inefficienze nell'industria finanziaria e determinano un'allocazione inefficiente delle risorse nel sistema economico.

Dall'analisi dei fallimenti del mercato e dalla disamina dei presidi attualmente in essere è emersa la necessità di rendere maggiormente uniforme e internamente coerente la normativa di riferimento. È vero, d'altro canto, che le operazioni con soggetti collegati non sono necessariamente dannose, per cui interventi regolamentari eccessivamente vincolanti possono essere di ostacolo alla conclusione di operazioni economicamente vantaggiose per gli intermediari. Un eventuale intervento regolamentare, pertanto, dovrebbe temperare l'esigenza di contenere i rischi di comportamenti opportunistici con quella di non pregiudicare l'esito delle operazioni profittevoli.

Al fine di perseguire le finalità generali sopra menzionate, la delibera del CICR n. 277 del 29 luglio 2008 ha:

- rilevato la necessità di un intervento regolamentare volto a disciplinare le attività poste in essere dalle banche e dai gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati;
- stabilito che la nuova disciplina deve tendere ai seguenti obiettivi specifici: i) contenimento del rischio; ii) potenziamento delle procedure deliberative e dei controlli;
- affidato alla Banca d'Italia il compito di definire meglio gli strumenti da utilizzare per il conseguimento di tali obiettivi.

5. Analisi costi-benefici

Considerato che il CICR ha già delineato le caratteristiche principali dell'intervento normativo, l'analisi costi-benefici è articolata in due stadi: in un primo momento si analizzano, in un quadro più generale, i costi e i benefici che l'impianto regolamentare definito dal CICR comporta; successivamente ci si concentra sulle opzioni rimaste aperte, analizzando più in dettaglio gli effetti delle scelte che rientrano nella discrezionalità della Banca d'Italia.

5.1. Costi e benefici dell'impianto normativo definito dal CICR

La delibera del CICR n. 277 del 29 luglio 2008 ha introdotto limiti alle attività di rischio verso soggetti collegati (art. 2) e prospettato un rafforzamento delle procedure e dei controlli su tutti rapporti di natura economica che l'intermediario intrattiene con essi (art. 3). Di seguito si offre una valutazione qualitativa dell'impatto prodotto da tali interventi sulle categorie di soggetti interessati dall'azione regolamentare, in particolare su: i) banche e gruppi bancari, destinatari diretti della regolamentazione; ii) utenti dei servizi bancari, distinti tra prenditori di fondi e investitori/risparmiatori; iii) Autorità di vigilanza, responsabile oltre che dell'emanazione, anche dell'applicazione della normativa; iv) soggetti collegati, le cui relazioni con gli intermediari sono oggetto disciplina; v) sistema economico nel suo complesso.

L'impatto delle scelte compiute dal CICR è espresso in termini incrementali rispetto alla situazione attuale, utilizzando convenzionalmente la simbologia rappresentata nella tavola seguente.

	+++	++	+	≈
COSTI	molto più elevati	più elevati	poco più elevati	sostanzialmente invariati
BENEFICI	molto più elevati	più elevati	poco più elevati	sostanzialmente invariati

Rispetto alla disciplina attualmente in vigore la delibera del CICR ha ampliato il novero dei soggetti collegati, e ha introdotto limiti più stringenti alle attività di rischio detenute nei loro confronti, fissandone la misura massima al 20 per cento del patrimonio di vigilanza e lasciando alla Banca d'Italia il compito di definirli puntualmente (cfr. par. 5.2.2). In materia di procedure e controlli ha fissato principi molto più generali, lasciando alla Banca d'Italia ampi margini di discrezionalità per la determinazione di norme attuative (cfr. par. 5.2.3). In particolare, il CICR ha disposto che le operazioni con soggetti collegati siano: i) deliberate con procedure che garantiscano l'oggettività delle valutazioni; ii) adeguatamente motivate; iii) soggette a specifici controlli.

I costi derivanti dalle disposizioni impartite dal CICR appaiono rilevanti, sia per gli intermediari vigilati sia per i soggetti collegati, ma sarebbero più che compensati dai possibili benefici (cfr. tav. 1).

PARTI INTERESSATE	COSTI		BENEFICI
	ricorrenti	una tantum	
Banche e gruppi bancari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ rinuncia a operazioni profittevoli, qualora esse comportino un superamento del limite ▪ allungamento dei tempi delle operazioni ▪ possibile rinuncia della controparte a concludere l'operazione ▪ reporting all'Autorità di vigilanza 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ impianto di un sistema di censimento delle parti correlate e di monitoraggio delle relative esposizioni 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ maggiore oggettività delle decisioni e attenuazione dei rischi da conflitto di interessi ▪ limitazione delle possibili perdite determinate dall'assunzione di attività di rischio prive di convenienza economica ▪ minor costo del capitale
	++	+	+++
Prenditori di fondi			≈
Risparmiatori			<ul style="list-style-type: none"> ▪ limitazione delle perdite
			++
Autorità di vigilanza	≈		
Soggetti collegati	<ul style="list-style-type: none"> ▪ produzione di informazioni agli intermediari per consentire l'applicazione della normativa (da recuperare in sede di consultazione) ▪ possibile necessità di ricercare altre controparti per la richiesta di nuovo credito 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ rinegoziazione, con altre controparti, delle passività che eccedono i limiti (quota attività di rischio oltre il limite) 	
	++	++	
Sistema economico	<ul style="list-style-type: none"> ▪ possibili distorsioni indotte da eventuali fenomeni di razionamento 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ maggiore fiducia nel sistema finanziario
	+		++

Gli intermediari vigilati – I principali **costi** per gli intermediari sono rappresentati dall'eventualità di dover rinunciare a operazioni di finanziamento economicamente convenienti (in termini di rischio/rendimento) qualora esse comportino il superamento della soglia fissata dalla normativa. In casi estremi, l'impossibilità di sostenere finanziariamente un soggetto collegato potrebbe comportare la perdita o comunque il ridimensionamento della relazione con il cliente. La necessità di adottare procedure deliberative particolari e più stringenti comporta inoltre un allungamento dei tempi decisionali e potrebbe costituire un incentivo per la controparte a non effettuare l'operazione con l'intermediario, privilegiando altri operatori.

Il nuovo regime regolamentare richiede l'impianto di un sistema di rilevazione dei soggetti in conflitto d'interessi (e delle relative attività di rischio) volto ad acquisire informazioni non sempre immediatamente disponibili all'interno dell'intermediario o del gruppo; ciò è vero in particolare per i "soggetti connessi alle parti correlate" la cui individuazione necessita della collaborazione dei soggetti stessi. Il par. 5.2.4 presenta una stima dei costi di natura informativa, effettuata sulla base di una rilevazione condotta dalla Banca d'Italia.

A fronte del complesso dei costi sopra identificati, risulterebbero rilevanti **benefici** per gli intermediari, poiché procedure e controlli in grado di garantire una maggiore oggettività delle decisioni attenuerebbero i rischi delle operazioni in conflitto di interessi, con positive ricadute sul costo del capitale, sulla stabilità della banca e sulle performance reddituali (ad esempio, si contribuirebbe ad evitare operazioni anti-economiche o effettuate a condizioni non di mercato). Inoltre, anche qualora tali presidi non siano pienamente efficaci, i limiti alle attività di rischio consentirebbero di contenere le perdite che potrebbero in ogni caso derivare da operazioni finanziarie effettuate nell'interesse di soggetti in grado di influenzare le scelte di gestione, più che nell'interesse dell'intermediario.

I risparmiatori - I **benefici** sopra identificati sono da estendere anche ai risparmiatori, nella misura in cui i presidi introdotti consentano di evitare perdite tali da minacciare la stabilità degli intermediari.

I prenditori di fondi (diversi dai soggetti collegati) - Qualora l'introduzione dei limiti determini una riduzione del credito nei confronti dei soggetti collegati, gli altri prenditori di fondi potrebbero **beneficiare** di una maggiore disponibilità di fondi. Tale effetto, tuttavia, è incerto e probabilmente di entità trascurabile.

I soggetti collegati – Al pari degli intermediari, sui soggetti collegati graverebbero i **costi** connessi con l'allungamento dei tempi delle operazioni, dettato dall'adozione di procedure deliberative particolari.

Un altro costo è dato dall'eventuale necessità di ricercare altre controparti per ottenere nuovi finanziamenti, qualora la banca di riferimento abbia raggiunto il limite fissato dalla normativa o rinunciasse a concludere l'operazione per evitare di attivare procedure deliberative più onerose. In presenza di una relazione di clientela consolidata, il soggetto collegato potrebbe perderne i relativi benefici e sostenere condizioni meno vantaggiose, o in casi estremi non trovare altre controparti disposte a finanziarlo.

Infine i soggetti collegati (in particolare le parti correlate) dovrebbero sostenere l'onere della produzione di informazioni agli intermediari, essendo chiamati a segnalare la situazione di conflitto d'interessi in cui versano sia essi stessi, sia tutti i soggetti ad essi connessi che hanno a loro volta rapporti con l'intermediario. A tal proposito, l'identificazione dei soggetti connessi potrebbe non essere del tutto agevole, poiché presuppone la conoscenza, da parte della parte correlata, dell'esistenza di una relazione tra il soggetto connesso e l'intermediario.

L'Autorità di Vigilanza - I costi di supervisione a carico dell'Autorità di Vigilanza, che sarà chiamata a verificare il rispetto della nuova normativa, sono ininfluenti. La verifica non richiede competenze aggiuntive; si integra pienamente nella complessiva attività di controllo ordinariamente condotta; andrebbe in parte a sostituire i controlli sul rispetto di alcune norme attualmente in vigore che sarebbero abolite.

Il sistema economico – Nella misura in cui l'assunzione di attività di rischio verso soggetti collegati non derivi da indebite influenze sulla gestione dell'intermediario, ma sia sempre frutto di scelte basate su criteri di convenienza economica, un vincolo normativo che razioni il credito potrebbe avere effetti negativi sull'economia reale. Ne risulterebbe, infatti, un'allocazione inefficiente delle risorse e un **costo** per la società, per quanto non facile da quantificare.

Allo stesso tempo, il contenimento dei rischi derivanti da comportamenti opportunistici produrrebbe **benefici** per il sistema finanziario nel suo complesso, in termini di incremento della fiducia degli investitori.

5.2. L'impatto delle opzioni proposte dalla Banca d'Italia

All'interno della cornice normativa definita dal CICR, la Banca d'Italia può esercitare alcune discrezionalità in materia di definizione dei soggetti collegati, modalità di calcolo dei limiti alle attività di rischio, procedure deliberative e controlli da introdurre.

Di seguito si analizza l'impatto dell'esercizio di tali discrezionalità; le valutazioni effettuate sono basate sulle evidenze di una rilevazione appositamente condotta presso un campione di banche e gruppi bancari.

In particolare la rilevazione ha coinvolto 15 gruppi bancari, rappresentativi di oltre il 70 per cento dell'attivo del sistema, e 8 banche di credito cooperativo (BCC), differenti per dimensione e collocazione geografica. Ad essi è stato chiesto di rilevare – sia a livello consolidato che individuale – le attività di rischio al 31/12/2008 nei confronti dei primi 5 soggetti collegati e di quelli con esposizioni superiori al 2 per cento del patrimonio di vigilanza. È stato chiesto, inoltre, di indicare le operazioni, di qualunque natura, effettuate nei loro confronti nel corso del 2008 di importo superiore all'1 per cento del patrimonio.

5.2.1. La definizione di soggetti collegati

L'impatto sugli intermediari della disciplina proposta dal CICR (sia quella relativa ai limiti alle attività di rischio, sia quella riferita a procedure e controlli) dipende in misura rilevante dalla definizione di soggetti collegati adottata. Quanto più ampio è il perimetro cui si estende la definizione, tanto maggiore risulteranno sia i benefici (livello di tutela dai rischi del conflitto d'interessi) sia i costi della regolamentazione. Di seguito si offrono alcune indicazioni sul numero e sulla natura dei soggetti che verrebbero colti dalla definizione utilizzata.

La definizione di soggetti collegati adottata dal CICR riflette nelle sue linee generali la nozione di "parti correlate" prevista dal principio contabile internazionale IAS 24. Da essa tuttavia si discosta, nei casi in cui quest'ultima non è ritenuta adeguata per i fini dell'Autorità di vigilanza³¹.

Nella rilevazione condotta la definizione di soggetti collegati indicata dal CICR è stata integrata, per valutare l'effetto di una sua eventuale estensione, con:

- l'inclusione, tra le parti correlate, di tutti i partecipanti al capitale con quote superiori al 2 per cento e di tutti coloro in grado di nominare, da soli, uno o più componenti degli organi amministrativi;
- una definizione puntuale e molto ampia degli stretti familiari³².

Sulla scorta di tali definizioni sono state censite 464 parti correlate e 975 soggetti connessi. È bene sottolineare che questi non rappresentano la totalità dei soggetti collegati delle banche del campione, bensì un sottoinsieme costituito dai soli soggetti collegati con i quali le banche hanno rapporti superiori a un dato ammontare.

³¹ In particolare la definizione adottata nella delibera CICR si differenzia da quella dello IAS 24 principalmente per:

- un novero più ampio dei soggetti a monte (lo IAS si limita ai partecipanti che possono esercitare un'influenza notevole, il CICR amplia il perimetro ai partecipanti con quote superiori al 10%, con possibilità lasciate alla Banca d'Italia di fissare soglie partecipative inferiori);
- il riferimento, più ampio, a tutti coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo (non solo quelli con funzioni gestorie), senza tuttavia includere tutti i dirigenti con responsabilità strategiche.
- l'assenza delle joint venture e dei fondi pensione del personale.

³² I parenti e gli affini entro il secondo grado, il convivente more-uxorio e i figli del medesimo. Lo IAS 24, invece, li definisce, genericamente, come "quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati, dal soggetto interessato nei loro rapporti con l'entità"; a tale definizione seguono una serie di esempi, non esaustivi, quali: i figli, il convivente, i figli del convivente, le persone a carico.

Nella tav. 2 le categorie di parti correlate sono ordinate, per intensità decrescente, in base all'attitudine della loro relazione a influenzare le scelte di gestione; per ogni categoria è riportata la numerosità e il peso medio delle relative attività di rischio sul patrimonio di vigilanza consolidato.

Tav. 2

Distribuzione e peso delle parti correlate censite

relazione con l'intermediario	numerosità	esposizione media (1)
gruppi bancari		
esponenti	53,8%	0,2%
controllo o influenza notevole	8,8%	3,7%
altri partecipanti al capitale	5,7%	3,6%
soggetti a valle	31,7%	3,9%
totale	100,0%	1,7%
banche di credito cooperativo		
esponenti	100,0%	2,1%
(1) Attività di rischio ponderata, rapportata al patrimonio di vigilanza consolidato. È compresa l'esposizione nei confronti dei soggetti connessi a ciascuna parte correlata.		

Le parti correlate dei gruppi bancari sono rappresentate nella maggior parte dei casi da esponenti, la cui esposizione media è tuttavia contenuta; i controllanti e gli altri partecipanti al capitale sono meno numerosi; i soggetti a valle, infine, presentano una quota molto significativa sia in termini numerici sia di esposizione media.

Le parti correlate delle banche di credito cooperativo sono rappresentate esclusivamente da esponenti bancari; ciò è dovuto alle peculiarità di tali intermediari, (assenza di soggetti in grado di esercitare il controllo, scarsa rilevanza della detenzione di partecipazioni in altre imprese); il peso delle loro attività di rischio sul patrimonio di vigilanza risulta mediamente più elevato rispetto a quello degli esponenti dei gruppi bancari.

L'ampiezza del perimetro dei soggetti collegati dipende anche dal numero dei soggetti connessi alle parti correlate (in media ne sono stati censiti due per ogni parte correlata). Tra questi prevalgono le entità controllate o soggette a influenza notevole della parte correlata, mentre è contenuta la rilevanza delle altre tipologie di soggetti e, in particolare, degli stretti familiari. Per questi ultimi, tuttavia, difficoltà nella raccolta delle informazioni, a causa di una definizione in parte differente da quella dello IAS 24, potrebbero aver determinato una sottostima della loro reale incidenza.

La rilevazione condotta conferma che la maggior parte dei soggetti collegati identificati è rappresentata da quelle controparti per i quali il rischio di conflitto d'interessi è più elevato, cioè gli esponenti; d'altro canto l'elevata quota di soggetti a valle censiti, per i quali il rischio è minore, potrebbe suggerire una loro definizione ristretta o, in alternativa, un'applicazione nei loro confronti di norme relativamente meno severe.

Tra i soggetti "a monte" meritano un'attenzione particolare i soggetti partecipanti al capitale che potrebbero influenzare la gestione, pur in assenza del controllo. La rilevazione ha censito tutti partecipanti al capitale con quote superiori al 2% con attività di rischio superiori a un dato ammontere; se si escludono le partecipazioni di controllo, nella maggior parte dei casi tali soggetti detengono quote comprese tra il 2% e il 5% del capitale. La delibera del CICR, ha lasciato alla Banca d'Italia la possibilità di ampliare la platea di partecipanti al capitale da considerare "collegati", fissando quote partecipative inferiori al 10% (quota minima indicata dal CICR), ma nelle disposizioni in consultazione tale facoltà non è stata esercitata.

La soglia fissata (10%) si discosta in ogni caso da quella prevista dalla Consob (20%) nelle disposizioni attuative dell'art. 2391-*bis* c.c.. Il disallineamento che si verrebbe a creare tra le due normative, che interesserebbe gli intermediari quotati soggetti a entrambe le discipline, è al momento trascurabile. Gli assetti proprietari delle banche quotate sono identificabili, infatti, in una delle seguenti categorie:

- banche con un azionista di controllo (quota > 50%) e soci di minoranza con quote generalmente inferiori al 10%;
- banche controllate da azionisti di riferimento che detengono singolarmente meno del 10% del capitale (Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mediobanca); in tal caso gli azionisti di riferimento rientrerebbero comunque tra i soggetti collegati, in quanto capaci di nominare un amministratore;
- banche con azionariato molto frammentato (popolari) le cui quote non superano il 2% del capitale.

Delle 25 banche quotate, solo 3 presentano azionisti con quote partecipative comprese tra il 10% e il 20% cento: nel complesso 5 soggetti sarebbero considerati parti correlate dalla disciplina Banca d'Italia ma non da quella Consob.

L'articolazione in gruppi di una quota rilevante del sistema bancario italiano ha infine imposto una riflessione sull'esigenza di estendere il perimetro dei soggetti collegati anche a coloro che hanno relazioni con intermediari non bancari appartenenti al gruppo, la cui capacità di influenzare le scelte gestionali dipende dalla rilevanza dell'intermediario all'interno del gruppo. Tale esigenza ha indotto la Banca d'Italia a estendere il perimetro dei soggetti collegati anche alle parti correlate dei principali intermediari non bancari vigilati appartenenti a gruppi³³.

Non è infrequente, infatti, che componenti non bancarie assumano dimensioni di rilievo nel gruppo di appartenenza: a giugno del 2009 quelle con patrimonio di vigilanza individuale superiore al 2% di quello consolidato di gruppo erano 35, in prevalenza intermediari ex art. 107 TUB³⁴. Per 15 intermediari il rapporto con il patrimonio superava il 10% e in alcuni casi la componente non bancaria del gruppo risultava prevalente.

5.2.2. I limiti alle attività di rischio

Le discrezionalità lasciate alla Banca d'Italia nel definire i limiti alle attività di rischio riguardano principalmente:

- l'ampiezza della definizione di soggetti collegati, discussa nel paragrafo precedente;
- il perimetro di applicazione dei limiti (solo consolidato o anche individuale);
- il valore (nominale o ponderato) delle attività da sottoporre ai limiti;
- il livello dei limiti (da contenere in ogni caso entro il 20 per cento del patrimonio di vigilanza).

Combinando tra loro tali possibilità, sono state identificate cinque ipotesi regolamentari alternative, descritte schematicamente in tav. 4. La tav. 5 riporta, per ciascuna delle ipotesi identificate, il numero di soggetti collegati oltre i limiti e il numero di intermediari con soggetti oltre i limiti a fine

³³ In particolare, nelle disposizioni in consultazione sono considerate parti correlate anche i soggetti che hanno relazioni con Imprese di investimento, SGR, Imel, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 TUB, Istituti di pagamento, qualora il patrimonio di vigilanza individuale sia superiore al 2 per cento del corrispondente patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo di appartenenza.

³⁴ Il fenomeno interessava un terzo dei gruppi bancari italiani.

2008; i costi per gli intermediari delle ipotesi presentate, descritti nel par. 5.1, sono funzione del numero e della rilevanza delle relazioni creditizie che eccedono il limite e che, dunque, dovrebbero essere ridimensionate. La tav. 6 riporta il numero di soggetti oltre i limiti, con il dettaglio della natura della relazione intrattenuta con la banca. Le considerazioni seguenti fanno riferimento alla lettura congiunta delle tre tavole.

Tav. 4

Descrizione delle ipotesi alternative

		ipotesi 1	ipotesi 2	ipotesi 3	ipotesi 4	ipotesi 5	
ambito di applicazione	definizione di soggetto collegato	ampia (1)	ristretta (2)	ampia (1)	ristretta (2)	ampia (1)	
	perimetro	consolidato	consolidato	consolidato	consolidato + individuale	consolidato	
	valore attività di rischio	ponderato	ponderato	ponderato	ponderato	nominale	
limiti posti alle attività di rischio	limiti (cfr. sotto)		medio/alti	bassi e graduati	bassi e graduati	bassi e graduati	medio/alti
	esponenti		5%	2%	2%	limiti di cui all'ipotesi 2 + limite del 20% su base individuale	5%
	soggetti che esercitano controllo o influenza notevole	non finanziari	5%	2%	2%		5%
		altri		5%	5%		
	altri partecipanti	non finanziari	10%	5%	5%		10%
		altri		10%	10%		
	soggetti "a valle"	non finanziari	20%	15%	15%		20%
		altri		20%	20%		

(1) Tutti i censiti.
(2) Esclusi: i partecipanti con quote inferiori al 10%, (a meno che non esercitino il controllo o un influenza notevole); gli stretti familiari.

Tav. 5

Effetti delle ipotesi sugli intermediari

			ipotesi 1	ipotesi 2	ipotesi 3	ipotesi 4	ipotesi 5					
	totale soggetti censiti		soggetti oltre i limiti									
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
bcc	44	100%	6	14%	12	27%	12	27%	12	27%	6	14%
gruppi bancari	420	100%	7	2%	7	2%	9	2%	14	3%	16	4%
	totale intermediari		intermediari con almeno un soggetto oltre i limiti									
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
bcc	8	100%	5	63%	7	88%	7	88%	7	88%	5	63%
gruppi bancari	15	100%	3	20%	5	33%	5	33%	8	53%	7	47%

Soggetti oltre i limiti, per natura della relazione intrattenuta con l'intermediario

		tot. soggetti censiti		ipotesi 1		ipotesi 2		ipotesi 3		ipotesi 4		ipotesi 5	
		n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
bcc	esponenti	44	100%	6	13,6%	12	27,3%	12	27,3%	12	27,3%	6	13,6%
gruppi bancari	esponenti	226	100%	-	0,0%	2	0,9%	2	0,9%	7	3,1%	1	0,4%
	controllo o influenza notevole	37	100%	2	5,4%	2	5,4%	2	5,4%	2	5,4%	3	8,1%
	altri partecipanti al capitale	24	100%	2	8,3%	-	0,0%	2	8,3%		0,0%	5	20,8%
	soggetti a valle	133	100%	3	2,3%	3	2,3%	3	2,3%	5	3,8%	7	5,3%

In generale, il numero di soggetti oltre i limiti delle bcc (rappresentato, come si è detto, esclusivamente da esponenti) è particolarmente elevato (varia tra il 14% e il 27% dei soggetti censiti). La loro dotazione patrimoniale, più contenuta in valore assoluto rispetto a quella dei gruppi bancari, determina il raggiungimento della soglia in un numero molto più frequente di casi. Considerato che le obbligazioni degli esponenti bancari sono in ogni caso deliberate con le cautele dell'art. 136 TUB, si riterrebbe opportuno adottare un regime più favorevole per tali intermediari.

Nell'ipotesi 1, contraddistinta da un perimetro di applicazione consolidato, una definizione di soggetti ampia e un livello dei limiti medio/alto, i soggetti oltre i limiti sono pari al 14% dei censiti per le bcc e al 2% per i gruppi bancari. La maggior parte delle bcc e un quinto dei gruppi presenterebbe almeno un soggetto fuori limite.

Adottando limiti più stringenti e graduati (ipotesi 3) il numero dei soggetti raddoppia per le bcc e aumenta di poco per i gruppi (da 7 a 9).

Nell'ipotesi 2, che oltre al restringimento dei limiti prevede anche una definizione di soggetti collegati meno ampia rispetto all'ipotesi 1, il numero di soggetti dei gruppi rimane uguale a quello dell'ipotesi 1: grazie ai limiti più stringenti, infatti, aumenta il numero degli esponenti fuori limite, ma al contempo i partecipanti al capitale si riducono grazie alla definizione meno severa di soggetti collegati (tav. 6).

L'ipotesi 4 (la più prossima alla disciplina proposta) affianca le caratteristiche previste dall'ipotesi 2 su base consolidata (definizione di soggetti ristretta, limiti bassi e graduati) a un limite anche su base individuale, fissato per tutte le categorie di soggetti al 20%. Tale soluzione determina, per i gruppi bancari, un numero di soggetti oltre i limiti pressoché doppio (3% del totale dei soggetti censiti); aumenterebbero, in particolare, gli esponenti e i soggetti a valle. La metà dei gruppi bancari presenterebbe almeno un soggetto con esposizioni oltre i limiti.

L'ipotesi 5 prende in considerazione limiti espressi in termini di valore nominale (invece che ponderato) delle attività di rischio; le altre caratteristiche sono simili a quelle dell'ipotesi 1. Tale opzione risulterebbe tra quelle considerate la più penalizzante in termini di soggetti oltre i limiti, nonostante il più elevato livello delle soglie.

5.2.3. Le procedure

Le soluzioni analizzate dalla Banca d'Italia per rendere maggiormente robuste le procedure adottate dalle banche nelle operazioni con soggetti collegati poggiano tutte sul maggiore coinvol-

gimento nel processo decisionale di soggetti il più possibile privi di un interesse particolare nell'operazione, in grado dunque di esprimere un giudizio indipendente e salvaguardare gli interessi dell'intermediario. Tali soggetti sono stati individuati, in primo luogo, negli amministratori indipendenti, il cui ruolo è stato riconosciuto anche in ambito comunitario³⁵; il contributo ad essi richiesto è in linea con le disposizioni emanate nel 2008 dalla Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario³⁶. È stato considerato, e in alcuni casi potenziato, l'apporto che potrebbero fornire altri organi aziendali, quali quello con funzioni di supervisione strategica, l'organo di controllo, l'assemblea, nonché eventuali esperti esterni indipendenti.

Una prima valutazione dell'impatto della disciplina in corso d'introduzione è stata effettuata considerando l'entità delle misure di adeguamento di cui necessiterebbero le strutture organizzative. Al riguardo, la necessità di adottare procedure diverse da quelle ordinarie non costituirebbe una novità assoluta per gli intermediari, molti dei quali prevedono già modalità operative per molti versi riconducibili a quelle proposte. Dall'indagine è emerso che oltre il 43 per cento delle banche ha già previsto al proprio interno forme di vaglio più approfondito per l'approvazione di operazioni con parti correlate. Con riferimento alle sole società quotate operanti nel settore finanziario – rappresentate nella maggior parte dei casi da banche – Assonime³⁷ riferisce che nell'88,6 per cento dei casi (31 su 35) sono state adottate procedure particolari per l'approvazione delle operazioni con parti correlate. Una normativa volta a rendere omogenei criteri e procedure già diffusi, dunque non dovrebbe comportare cambiamenti radicali, dall'altro avrebbe il pregio di diffondere le modalità operative ritenute più efficaci.

Inoltre gli amministratori indipendenti, figure centrali nella proposta normativa della Banca d'Italia, risultano già piuttosto diffusi, soprattutto negli intermediari quotati e, più in generale, in quelli di maggiori dimensioni (cfr. tav. 7). Rimangono ancora alquanto eterogenei, e dunque probabilmente non sempre oggettivi, i criteri utilizzati per la definizione di indipendenza; tali criteri sono a volte ripresi dal codice di autodisciplina delle società quotate, ma spesso sono rielaborati all'interno dei regolamenti. In ultima analisi, l'efficacia del vaglio effettuato dagli amministratori indipendenti dipende dalla validità dei criteri con cui essi sono selezionati.

In generale, dalla rilevazione è emerso che:

- il valore mediano del numero di operazioni poste in essere ogni anno da ciascun intermediario è pari a 210 per i primi 5 gruppi, 60 per gli altri gruppi, 9 per le banche di credito cooperativo (tav. 8)³⁸;
- l'incidenza media di ciascuna operazione sul patrimonio di vigilanza è pari allo 0,5 per cento;
- le operazioni di importo significativo segnalate dai 23 intermediari sono state circa 300; il 30 per cento degli intermediari non ha effettuato operazioni di importo significativo; il 30 per cento ne ha effettuato un numero compreso tra 1 e 10; il 40 per cento ne ha effettuato più di 10 (tav. 9);

³⁵ “La presenza di persone indipendenti nel consiglio d'amministrazione, in grado di mettere in discussione le decisioni dei dirigenti, è generalmente considerata un modo per proteggere gli interessi degli azionisti e degli altri interessati”, Commissione UE (2005).

³⁶ “Nell'organo che svolge la funzione di supervisione strategica devono essere nominati anche componenti indipendenti che vigilino con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione”, Banca d'Italia, Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche, 4 marzo 2008.

³⁷ Assonime (2009), Analisi dello stato di attuazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

³⁸ Le approssimazioni cui molti intermediari partecipanti alla rilevazione hanno fatto ricorso nel produrre tale dato inducono a ritenere che esso sottostimi la numerosità media effettiva. Sono state considerate solo le informazioni che hanno superato alcuni test di controllo, pertanto il campione di riferimento per tale dato è più ristretto.

Amministratori indipendenti all'interno dei consigli di amministrazione

categoria di intermediari	quota di amministratori indipendenti (1)			intermediari considerati (2)		
	media	1° quartile	3° quartile			
quotati	63,9%	40,0%	78,3%	9		
non quotati	32,9%	0,0%	60,0%	70		
Totale	52,3%	38,9%	78,3%	79		
appartenenti ai primi 5 gruppi	58,4%	40,0%	78,3%	38		
appartenenti ad altri gruppi	31,1%	21,4%	38,9%	34		
bcc	59,6%	0,0%	100,0%	7		
Totale	52,3%	38,9%	60,0%	79		
categoria di intermediari	numero di amministratori indipendenti					intermediari considerati (2)
	0	1	2	3	>3	
quotati	0	0	0	1	8	9
non quotati	24	6	11	3	26	70
Totale	24	6	11	4	34	79

Fonte: rilevazione condotta dalla Banca d'Italia.
 (1) Media ponderata con il patrimonio di vigilanza individuale dell'intermediario.
 (2) Non sono considerati gli intermediari che adottano il modello dualistico, il cui Consiglio di Sorveglianza presenta, generalmente, una percentuale di indipendenti molto elevata.

Numero complessivo e controvalore delle operazioni con soggetti collegati

categoria di intermediari	n. operazioni annue (1)			controvalore medio (2)		
	mediana	min	max	mediana	min	max
primi 5 gruppi	210	41	322	0,5%	0,0%	1,2%
altri gruppi	60	32	237	0,4%	0,1%	1,1%
Totale gruppi	96	32	322	0,5%	0,0%	1,2%
bcc	9	2	36	1,5%	0,2%	3,1%
Totale	50	2	322	0,5%	0,0%	3,1%

Fonte: rilevazione condotta dalla Banca d'Italia, dati riferiti al 2008.
 (1) Superiori allo 0,01% del patrimonio di vigilanza o, comunque, a € 250.000.
 (2) In rapporto al patrimonio di vigilanza consolidato. Per ogni banca è stato determinato un controvalore medio unitario; nella tavola sono riportate la mediana, il minimo e il massimo relativi alla distribuzione di tali valori medi.

Numero di intermediari con operazioni di importo significativo (1)

categoria di intermediari	operazioni effettuate nell'anno			Totale intermediari
	nessuna	da 1 a 10	oltre 10	
primi 5 gruppi	2	0	3	5
altri gruppi	2	2	6	10
bcc	3	5	0	8
Totale	7	7	9	23

Fonte: rilevazione condotta dalla Banca d'Italia, dati riferiti al 2008.
 (1) Operazioni il cui controvalore supera l'1% del patrimonio di vigilanza consolidato. Sono incluse le operazioni infragruppo.

- nei casi in cui la numerosità è risultata particolarmente elevata, le operazioni spesso presentavano carattere ripetitivo (caratteristiche omogenee e stessa controparte); tali casi potrebbero essere gestiti con delibere quadro e non necessiterebbero ogni volta di un iter deliberativo particolare;
- nella maggior parte dei casi (oltre il 90 per cento) le operazioni di importo significativo sono rappresentate da finanziamenti, i quali sono sottoposti anche ai limiti alle attività di rischio fissati dalla stessa disciplina. La numerosità delle diverse tipologie di operazioni e il loro peso medio sul patrimonio di vigilanza è riportato in tav. 10.

Tav. 10

Operazioni di importo significativo per tipologia (1)

tipologia di operazioni	numero di operazioni	incidenza media sul patrimonio
finanziamenti	92,2%	8,0%
operazioni su strumenti di capitale	5,2%	5,5%
servizi di investimento	1,0%	1,1%
raccolta effettuata a condizioni non di mercato	0,6%	3,4%
beni e servizi non finanziari	0,6%	1,7%
operazioni su beni immateriali	0,3%	5,3%
operazioni immobiliari	-	-

Fonte: rilevazione condotta dalla Banca d'Italia, dati riferiti al 2008.
 (1) Operazioni il cui controvalore supera l'1% del patrimonio di vigilanza consolidato. Sono incluse le operazioni infragruppo.

Di seguito sono descritte 3 diverse ipotesi di regolamentazione³⁹; le valutazioni successivamente effettuate tengono conto del grado di rigidità delle procedure proposte, del numero di operazioni che ad esse sarebbero assoggettate e dei modi con cui ciascuna ipotesi interagisce con i limiti alle attività di rischio e la normativa Consob⁴⁰.

Opzione 1. La prima opzione prevede due procedure, una di base per le operazioni inferiori a una determinata soglia fissata dalla Banca d'Italia, una più stringente per quelle di maggiore rilevanza.

³⁹ Per una puntuale descrizione della normativa cfr. lo schema delle disposizioni proposto.

⁴⁰ Cfr. il riquadro: *Le disposizioni Consob in materia di parti correlate*.

La procedura di base sarebbe più snella e prevedrebbe unicamente un'informativa agli amministratori indipendenti e il parere motivato di questi ultimi. La procedura più stringente prevedrebbe, invece: i) un flusso informativo adeguato e la partecipazione alla fase delle trattative da parte degli amministratori indipendenti; ii) il parere preventivo motivato di questi ultimi; iii) in caso di parere negativo degli amministratori indipendenti, il parere preventivo dell'organo di controllo; iv) un'informativa all'assemblea annuale sulle operazioni poste in essere con il parere negativo degli amministratori indipendenti e/o dell'organo di controllo; v) la riserva a deliberare a favore dell'organo con funzione di supervisione strategica (a meno che lo statuto non riservi la competenza all'assemblea).

Per l'identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza la Banca d'Italia fisserebbe una soglia cui rapportare il controvalore dell'operazione; tale soglia (ad esempio: 2 per cento del patrimonio di vigilanza) sarebbe inferiore a quella proposta dalla Consob (5 per cento).

Tale opzione consente una certa flessibilità operativa per gran parte delle operazioni con soggetti collegati, riservando solo a quelle di maggiore rilevanza un trattamento più severo; in base ai dati della rilevazione gli intermediari presenterebbero, in media 10 operazioni di maggiore rilevanza all'anno; un terzo degli intermediari non presenterebbe operazioni di maggiore rilevanza (tav. 11).

Tav. 11

Opzione 1 - numero di intermediari con operazioni di maggiore rilevanza (1)

categoria di intermediari	operazioni di maggiore rilevanza effettuate nell'anno			Totale intermediari
	nessuna	da 1 a 10	oltre 10	
primi 5 gruppi	2	0	3	5
altri gruppi	3	2	5	10
bcc	3	5	0	8
capogruppo quotata	4	1	5	10
Totale	8	7	8	23

Fonte: rilevazione condotta dalla Banca d'Italia, dati riferiti al 2008.
(1) Operazioni il cui controvalore supera l'1% del patrimonio di vigilanza consolidato. Sono incluse le operazioni infragruppo.

In tav. 12 è descritta la possibile interazione dell'opzione 1 con i limiti alle attività di rischio e la disciplina Consob. Differenze relative all'ambito di applicazione rendono complessa la piena comprensione dell'effetto congiunto delle diverse disposizioni, tuttavia operando alcune semplificazioni e ipotizzando l'assenza differenze⁴¹, la banca che si accinge a compiere un'operazione con un soggetto collegato si troverebbe, alternativamente, in una delle situazioni descritte in tav. 12, a seconda del tipo di operazione, dell'importo e della natura della controparte:

⁴¹ In particolare, i limiti alle attività di rischio si applicano sul valore ponderato dell'esposizione e non vincolano i rapporti infragruppo, mentre le soglie di rilevanza operano sul valore nominale dell'operazione e riguardano anche l'operatività infragruppo; inoltre le soglie di rilevanza Consob, potrebbero essere calcolate su un aggregato (il patrimonio netto) non pienamente equivalente a quello definito dalla Banca d'Italia (patrimonio di vigilanza).

Opzione 1: interazione con le altre norme Banca d'Italia e Consob

		operazioni che generano attività di rischio			altre operazioni
		esponente; controllante non finanziario (limite: 2%)	controllante finanziario; altro partecipante non finanziario (limite: 5%)	altro partecipante finanziario; soggetto a valle (limiti: 10%, 15%, 20%)	
importo dell'operazione (1)	< 2%	procedura di base BI			
	tra 2% e 5%	procedura per le operazioni di maggiore rilevanza BI			
	oltre 5%	banche non quotate	operazione preclusa		
		banche quotate	procedura per le operazioni di maggiore rilevanza BI + Consob		

(1) In percentuale del patrimonio di vigilanza consolidato.

Nei confronti di alcune controparti, e per le sole operazioni che generano attività di rischio, le procedure più stringenti non si attiverebbero mai, poiché i limiti alle attività di rischio morderebbero prima delle soglie di rilevanza e precluderebbero il compimento dell'operazione. Le banche quotate potrebbero prevedere 3 diverse procedure: una di base; una per le operazioni di maggiore rilevanza per Banca d'Italia ma non per Consob (tra il 2 e il 5 per cento); una per le operazioni di maggiore rilevanza Consob (superiori al 5 per cento).

Opzione 2. La seconda opzione si differenzia dalla prima per la soglia di rilevanza, che in questo caso è più elevata e coincide con quella fissata dalla Consob (5 per cento).

In questo caso il numero di operazioni di maggiore rilevanza da assoggettare a una procedura particolare sarebbe più limitato rispetto all'opzione 2: in base alla rilevazione ogni intermediario effettuerebbe mediamente 5 operazioni di maggiore rilevanza all'anno; due terzi degli intermediari non presenterebbero operazioni di maggiore rilevanza (tav. 13).

Opzione 2 - numero di intermediari con operazioni di maggiore rilevanza (1)

categoria di intermediari	operazioni effettuate nell'anno			Totale intermediari
	nessuna	da 1 a 10	oltre 10	
primi 5 gruppi	2	2	1	5
altri gruppi	5	3	2	10
bcc	6	2	0	8
capogruppo quotata	4	4	2	10
Totale	13	7	3	23

Fonte: rilevazione condotta dalla Banca d'Italia, dati riferiti al 2008.
(1) Operazioni il cui controvalore supera l'1% del patrimonio di vigilanza consolidato. Sono incluse le operazioni infragruppo.

Tale soluzione consentirebbe un tendenziale allineamento della definizioni di operazioni di maggiore rilevanza nelle due normative; anche le banche quotate potrebbero prevedere solo 2 procedure: una per le operazioni di minore rilevanza, una per quelle di maggiore rilevanza;

quest'ultima dovrebbe incorporare anche le prescrizioni della Consob (tav. 14). Anche in questo caso, come nell'opzione precedente, le procedure per le operazioni di maggiore rilevanza non scatterebbero mai con riferimento a determinate tipologie di operazioni.

Tav. 14

Opzione 2: interazione con le altre norme Banca d'Italia e Consob

		operazioni che generano attività di rischio			altre operazioni
		esponente; control- lante non finanzia- rio (limite: 2%)	controllante finan- ziario; altro partecipante non finanziario (limite: 5%)	altro partecipante finanziario; sogget- to a valle (limiti: 10%, 15%, 20%)	
importo dell'operazione (1)	< 2%	procedura di base BI			
	tra 2% e 5%				
	oltre 5%	procedura per le operazioni di maggiore rilevanza BI + Consob			
	banche non quo- tate				
	banche quotate				

(1) In percentuale del patrimonio di vigilanza consolidato.

Opzione 3. La terza opzione prevede un'unica procedura, alla quale sarebbero assoggettate tutte le operazioni con soggetti collegati (con l'esclusione di quelle ordinarie, a condizioni standard di mercato e di rilevanza contenuta, definite sulla base di criteri stabiliti da ciascuna banca). La procedura unica si differenzia da quella prevista nelle opzioni precedenti per le operazioni di maggiore rilevanza per l'assenza della riserva a deliberare a favore dell'organo con funzione di supervisione strategica; tutte le altre caratteristiche rimarrebbero sostanzialmente invariate.

I presidi previsti da tale opzione, applicandosi in maniera indifferenziata a tutte le operazioni con soggetti collegati, rischiano di appesantire troppo l'attività aziendale, soprattutto per gli intermediari di maggiori dimensioni. Riprendendo le evidenze dell'indagine (tav. 8), per i primi 5 gruppi tale procedura si applicherebbe a 210 operazioni l'anno. Allo stesso tempo, non coinvolgendo necessariamente l'organo con funzioni di gestione, i presidi potrebbero rivelarsi troppo blandi per transazioni particolarmente significative.

In tav. 15 è descritta l'interazione della soluzione proposta con i limiti alle attività di rischio e con la disciplina Consob.

Opzione 3: interazione con le altre norme Banca d'Italia e Consob

		operazioni che generano attività di rischio			altre operazioni
		esponente; control- lante non finanzia- rio (limite: 2%)	controllante finan- ziario; altro partecipante non finanziario (limite: 5%)	altro partecipante finanziario; sogget- to a valle (limiti: 10%, 15%, 20%)	
importo dell'operazione (1)	< 2%	procedura unica BI			
	tra 2% e 5%				
	oltre 5%	banche non quo- tate	procedura unica BI + Consob		
	banche quotate				
(1) In percentuale del patrimonio di vigilanza consolidato.					

Alla luce delle considerazioni effettuate, l'opzione 2 sembra consentire un giusto equilibrio tra la necessità di rendere maggiormente effettivo il vaglio interno delle operazioni caratterizzate da conflitti d'interesse e l'esigenza delle banche di non appesantire eccessivamente l'operatività aziendale.

Riquadro 1

Le disposizioni Consob in materia di parti correlate

Il Regolamento Consob del 12 marzo 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate⁴², disciplina le procedure deliberative che le società quotate e quelle emittenti titoli diffusi dovranno adottare nelle operazioni con parti correlate. Per le banche quotate tali disposizioni si sovrapporranno a quelle impartite dalla Banca d'Italia⁴³. Il coordinamento intercorso tra Banca d'Italia e Consob ha consentito di pervenire a disposizioni in larga parte simili. In particolare, la Consob prevede, come nelle opzioni 1 e 2 presentate, una procedura di base da adottare nella generalità delle operazioni con parti correlate e una procedura più stringente, da adottare solo nel caso di operazioni di maggiore rilevanza; la procedura di base non si discosta significativamente da quella prevista dalla Banca d'Italia, quella per le operazioni di maggiore rilevanza appare, per alcuni versi, più stringente, in quanto rende maggiormente vincolante il parere reso dagli amministratori indipendenti e attribuisce un ruolo attivo all'assemblea.

Per qualificare un'operazione "di maggiore rilevanza", la Consob ha proposto, in via generale, un indicatore che rapporta il controvalore dell'operazione al patrimonio netto aziendale; per le banche al pari della disciplina della Banca d'Italia, l'indicatore presenta al denominatore il patrimonio di vigilanza, punto di riferimento di tutta la normativa prudenziale ed utilizzato, anche per la definizione dei limiti alle attività di rischio. Tale soluzione consente alle banche quotate e con titoli diffusi di avere un unico riferimento normativo per la selezione delle operazioni di maggiore rilevanza.

A dicembre 2008 il patrimonio di vigilanza consolidato delle banche quotate italiane era inferiore al patrimonio netto⁴⁴ del 10%, in media. Una soglia mediamente equivalente al 5% del patrimonio netto sarebbe dunque pari al 5,5% del patrimonio di vigilanza. La relazione tra le due poste, tuttavia, non è stabile nel tempo: nei due anni precedenti, infatti, il patrimonio di vigilanza delle banche quotate era risultato, rispettivamente, inferiore del 14 per cento nel 2007 e superiore del 9 per cento nel 2006.

⁴² Cfr. Consob (2010).

⁴³ In particolare, la disciplina Consob si applica a n. 25 banche quotate e n. 67 banche con titoli diffusi, queste ultime costituite prevalentemente da banche popolari ed ex casse di risparmio.

⁴⁴ Voci 140+160+170+180+190-200+220 dello stato patrimoniale consolidato.

5.2.4. I costi di compliance di natura informativa

La normativa in corso di introduzione richiede alle banche di dotarsi di sistemi informativi in grado di identificare prontamente eventuali collegamenti con le controparti e di monitorare nel continuo l'osservanza dei limiti introdotti sui rapporti con soggetti collegati.

Dalla rilevazione condotta dalla Banca d'Italia è emerso che i costi d'impianto (una tantum) sarebbero pari, in media, allo 0,09 per cento dei costi operativi (cfr. tav. 16). Essi graverebbero in misura maggiore sugli intermediari più grandi, a causa della più ampia articolazione del perimetro di gruppo; i costi ricorrenti sarebbero trascurabili.

Tav. 16

Costi relativi al censimento delle operazioni e delle attività di rischio *(incidenza sui costi operativi; media ponderata)*

	una tantum	ricorrenti
primi 5 gruppi	0,10%	0,01%
altri gruppi	0,05%	0,03%
bcc	0,03%	0,01%
totale	0,09%	0,02%

Fonte: rilevazione condotta dalla Banca d'Italia.

In particolare i costi e maggiori riguarderebbero il censimento dei soggetti non inclusi nella nozione di "parte correlata" ex IAS 24⁴⁵, che richiederebbe l'introduzione di procedure di rilevazione aggiuntive a quelle già esistenti.

⁴⁵ Cfr. nota n. 31.

6. Bibliografia

Assonime (2009), Analisi dello stato di attuazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate

http://www.assonime.it/AssonimeWEB/public/initAction.do?evento=getDocumentTypeDetail&nomeSelectedDocumentType=CORPORATE_GVERNANCE_CODICE_DI_AUTODISCIPLINA.

Banca d'Italia (2008), Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche, 4 marzo.

http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/gov_soc_ban/disposizioni_040308.pdf.

Berle A., Means G. (1932), *The modern corporation and private property*, MacMillan, New York.

Bianchi M., Bianco M. (2008), "The evolution of ownership and control structure in Italy in the last 15 years", Banca d'Italia, Atti del convegno: *Corporate governance in Italia: a 10 anni dal Testo Unico della Finanza*, .

Cesarini F. (2007), "I conflitti d'interesse nell'erogazione del credito, *Bancaria* n. 6.

Chen Y.M., Chien, C.Y. (2007), *Monitoring mechanism, corporate governance and related party transactions*: <http://ssrn.com/abstract=1011861>.

Cheung Y.L., Rau R., Stouraitis A. (2006), "Tunneling, propping, and expropriation: evidence from connected party transactions in Hong Kong", *Journal of Financial Economics* 82, 343-386
<http://ssrn.com/abstract=573283>.

Commissione UE (2005), Raccomandazione della Commissione 2005/162/CE sul ruolo degli amministratori non esecutivi.

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:052:0051:0063:it:PDF>

Consob (2010), Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, 12 marzo. http://www.consob.it/main/aree/novita/regolamento_parti_correlate_20100312.htm

Ferro-Luzzi P. "Le obbligazioni degli esponenti aziendali; l'art.136 comma 2 bisTUb; il doppio esercizio delle funzioni rilevanti", *Banca Borsa*, n. 4, pp. 469-478.

Galanti E. (2008), *Diritto delle banche e degli intermediari finanziari*, Cedam, Padova

Gordon E.A., Henry E., Palia D. (2004), *Related party transactions: associations with corporate governance and firm value*, EFA 2004 Maastricht Meetings Paper n. 4377
<http://ssrn.com/abstract=558983>.

Holmstrom B. (1979), "Moral hazard and observability" *The Bell Journal of Economics* 10: 74-91 [http://links.jstor.org/sici?sici=0361-915X\(197921\)10%3A1%3C74%3AMHAO%3E2.0.CO%3B2-Q](http://links.jstor.org/sici?sici=0361-915X(197921)10%3A1%3C74%3AMHAO%3E2.0.CO%3B2-Q)

Hoshi T., Kashyap A., Scharfstein D. (1991), "Corporate structure liquidity and investment: evidence from japanese panel data," *Quarterly Journal of Economics*, 33-60
www.jstor.org/stable/2937905.

Jensen M.C., W.H. Meckling (1976), "Theory of the firm: Managerial behaviour, agency costs and capital structure", *Journal of Financial Economics*, 305-360.

Jian M., Wong T.J. (2004), *Earnings management and tunneling through related party transactions: evidence from Chinese corporate groups*, Working paper, Chinese University of Hong Kong <http://ssrn.com/abstract=424888>.

Jiang G., Lee C.M.C., Yue H. (2005), *Tunneling in China: The Surprisingly Pervasive Use of Corporate Loans to Extract Funds from Chinese Listed Companies*. Johnson School Research Paper Series No. 31-06 <http://ssrn.com/abstract=861445>.

Johnson S., La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A. (2000) "Tunneling", *The American Economic Review* 90, 22-27 <http://ssrn.com/abstract=204868>.

Kohlbeck M., B. Mayhew (2004), *Agency costs, contracting, and related party transactions* Working Paper <http://ssrn.com/abstract=592582>

Kroszner R.S., Strahan P.E. (2001), "Bankers on boards: monitoring, conflicts of interest, and lender liability", *Journal of Financial Economics*, 62(3), pp. 415-52 [http://dx.doi.org/10.1016/S0304-405X\(01\)00082-4](http://dx.doi.org/10.1016/S0304-405X(01)00082-4).

La Porta R., López-de-Silanes F., Zamarripa G. (2003), "Related lending" *The Quarterly Journal of Economics*, MIT Press, vol. 118(1), 231-268 www.nber.org/papers/w8848.pdf.

Lamoreaux N. (1994), *Insider lending: Banks, personal connections, and economic development in industrial New England*, New York, Cambridge University Press.

Rajan R., Zingales L. (1998), "Which capitalism? Lessons from east asian crisis," *Journal of Applied Corporate Finance*, 11(3), 40-48
<http://faculty.chicagogsb.edu/finance/papers/whichcap.pdf>.

Shleifer A., Vishny R. (1997), "A survey of corporate governance", *Journal of Finance* 52, 737-783 <http://ssrn.com/bstrct=10182>.

Thomas S.E., Ryngaert M.D. (2007), *Related party transactions: Their origins and wealth effects* Working Paper <http://ssrn.com/abstract=970689>.

ALLEGATI

Tavola A

Limiti alle attività di rischio verso soggetti collegati (percentuali del Patrimonio di vigilanza consolidato e individuale)

	Esponenti aziendali	Soggetti in grado di esercitare controllo o influenza notevole (1)	Altri partecipanti (2)	Altri soggetti (3)
Limiti consolidati	2%	Parti correlate non finanziarie		
		2%	5%	15%
		Altre parti correlate		
		5%	10%	20%
Limite individuale	20%			

(1) Comprende i "partecipanti" di controllo o in grado di esercitare influenza notevole.

(2) Comprende i partecipanti diversi da quelli di cui alla nota (1) e i soggetti in grado di nominare uno o più componenti gli organi di supervisione e gestione.

(3) Comprende le parti correlate su cui la banca esercita controllo o influenza notevole.

Metodologie di calcolo per l'identificazione delle "Operazioni di maggiore rilevanza"

a) "Indice di rilevanza del controvalore": è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo ⁽¹⁾.

b) "Indice di rilevanza dell'attivo": è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della banca ⁽²⁾. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

⁽¹⁾ Si precisa che nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale.

⁽²⁾ Nell'attivo devono essere ricomprese le poste "fuori bilancio".

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.